



Clara Sgobbo
NOTAIO

Repertorio n. 2.384

Raccolta n. 1.533

VERBALE DI DEPOSITO DI DOCUMENTO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventotto del mese di luglio, in Roma, piazza Giovine Italia n. 7.

28 - 07 - 2025

innanzi a me dott.ssa **Clara SGOBBO**, notaio in Roma, iscritto nel Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, sono presenti:

ZANECCHIA Guido nato a Monte Porzio Catone il 15 giugno 1956, codice fiscale: ZNC GDU 56H15 F590W, residente a Roma in via Mandanici n. 100, che mi dichiara di essere privo dell'udito ma di sapere e poter leggere, scrivere e parlare e che mi dichiara di intervenire in qualità di Presidente e legale rappresentante della "**FEDERAZIONE SPORT SORDI ITALIA**" (acronimo: F.S.S.I.), sotto generalizzata, unitamente a

GELSOMINI Fabio nato a Roma il 12 gennaio 1974, codice fiscale: GLS FBA 74A12 H501N, residente a Roma in via Giuseppe Peano n. 20 il quale mi dichiara di intervenire nella qualità di Segretario Generale della "**FEDERAZIONE SPORT SORDI ITALIA**" (acronimo: F.S.S.I.), Federazione riconosciuta dal Comitato Italiano Paralimpico, con sede in Roma, piazzale degli Archivi n. 41, codice fiscale: 97388210581, iscritta al R.E.A. presso la Camera di Commercio di Roma con il n. RM-1719154, partita IVA n.: 10464691004, in forza ed adempimento della:

* delibera assunta in data 21 luglio 2025 dal Consiglio Federale della Federazione nonché

* della delibera, contenente delega al Consiglio Federale, assunta dalla Assemblea Nazionale della Federazione Sport Sordi Italia in data 14 dicembre 2024 di cui al verbale redatto, in pari data, dal notaio Nicola DI STASO di Ferrara, rep.n. 4215/2850, registrato a Ferrara il 7 gennaio 2025 al n. 21/1T.

Io notaio sono certo dell'identità personale dei comparenti i quali mi richiedono di depositare nei miei atti il documento contenente un testo avente ad oggetto lo Statuto Sociale della Federazione, approvato dal Consiglio Federale in data 21 luglio 2025, in esecuzione della delega conferita al Consiglio Federale dall'Assemblea Nazionale della Federazione Sport Sordi Italia nell'assemblea del 14 dicembre 2024 e delle richieste di integrazioni e modifiche avanzate dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) in data 8 luglio 2025 nota prot. 0005382 necessarie a rendere, detto statuto, conforme ai Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Paralimpiche.

I comparenti mi dichiarano che detto deposito è funzionale alla presentazione dello Statuto presso il Comitato Italiano Paralimpico per l'approvazione dello stesso da parte della Giunta Nazionale del CIP.

Registrato a

Roma 2

UFFICIO DELLE ENTRATE

IL 28/07/2025

N. 28886

SERIE 1T

VERSATI € 200,00

Aderendo io notaio a tale richiesta, i comparenti mi esibiscono un documento composto di numero quattordici fogli, per ventotto facciate scritte e, a loro richiesta, lo allego previa lettura a questo atto sotto la lettera "A".

Le spese del presente atto e sue dipendenti sono a carico della Federazione.

PRIVACY

Con riferimento ai contenuti del D.L.vo 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento UE n. 679/2016 GDPR, i comparenti dichiarano di conoscere l'informativa prevista dalla legge ed autorizzano me notaio al trattamento dei dati contenuti nel presente atto al fine di dare allo stesso attuazione ed eseguirne i conseguenti adempimenti nel rispetto degli obblighi di legge.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il suesteso atto che, unitamente all'allegato, è stato letto dal signor Guido ZANECCHIA e, unitamente all'allegato, è stato letto da me notaio ai comparenti i quali lo approvano.

Scritto, con mezzo elettronico, a norma di legge, da persona di mia fiducia, completato, a mano, da me notaio, consta di un foglio per facciate quattro fino a qui.

Viene sottoscritto alle ore sedici e minuti quarantotto.

F.to Guido Zanecchia

F.to Fabio Gelsomini

F.to Clara Sgobbo notaio

Allegato " A " alla racc. n. 1533

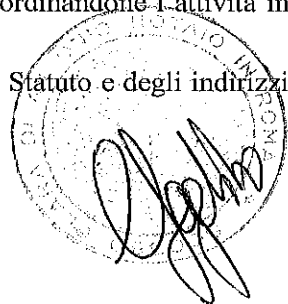
TITOLO I LA FEDERAZIONE

ART. 1 DENOMINAZIONE, COSTITUZIONE, SCOPI, DURATA E SEDE

1. La Federazione Sport Sordi Italia (acronimo FSSI e segno: due mani a pugno chiuso ravvicinati con pollici alzati, movimento semicircolare in avanti), sorta nel 1924 come movimento sportivo per iniziativa di alcune società e sportivi sordi, è un'associazione senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato riconosciuta, ai fini sportivi, dal Consiglio Nazionale del Comitato Italiano Paralimpico, e disciplinata dalle norme del libro primo del codice civile e dalle relative disposizioni di attuazione, tenuto conto della valenza pubblicistica di specifici aspetti dell'attività ai sensi degli artt. 13 e 14 d.lgs. 43/2017 e successive modifiche o integrazioni. È costituita dalle associazioni sportive aventi sede in Italia che praticano, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, attività sportiva con persone sorde.
2. La FSSI è riconosciuta e federata al Comitato Italiano Paralimpico (CIP), quale organo rappresentativo della comunità sportiva paralimpica nazionale, e gode di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione della sua attività istituzionale, sotto la vigilanza del CIP. Tutta l'attività federale è disciplinata dalle norme del presente Statuto, dai regolamenti per l'attuazione dello stesso, dai principi fondamentali emanati dal Consiglio Nazionale del CIP nonché, per quanto non espressamente previsto, dalle norme del codice civile, dalle disposizioni di attuazione del medesimo e dalle leggi che regolano le persone giuridiche private.
3. La FSSI è retta da norme redatte sulla base del principio di democrazia interna e persegue i propri scopi svolgendo l'attività sportiva e le relative attività sportive di livello promozionale e agonistico in armonia con l'ordinamento nazionale ed internazionale, ed è la sola Federazione in Italia ad essere affiliata all'International Committee Sport Deaf (ICSD), di cui segue le deliberazioni e gli indirizzi, purché non in contrasto con quelle del CIP e dell'IPC.
4. La FSSI attua la prevenzione per la salute degli atleti nelle attività sportive e reprime l'uso di sostanze e di metodi che possono alterare le naturali prestazioni degli atleti, riconoscendo ed accettando incondizionatamente le norme sportive antidoping, in attuazione del codice della WADA (World Anti Doping Agency), e garantendone la completa ed integrale attuazione.
5. La FSSI dovrà prevedere modalità organizzative che tutelino la specificità delle singole discipline, la destinazione dei relativi fondi e la rappresentanza degli affiliati e tesserati in ipotesi di aggregazione in un unico soggetto giuridico con altra Federazione o Disciplina Sportiva Paralimpica.
6. La durata della FSSI è illimitata.
7. La FSSI ha sede legale in Roma e svolge la sua attività in tutto il territorio nazionale anche attraverso una sua propria organizzazione territoriale.

ART. 2 AMBITO DI ATTIVITÀ

1. La FSSI è estranea a ogni influenza politica, religiosa ed economica, e garantisce la partecipazione all'attività sportiva promozionale ed agonistica da parte di tutte le persone sorde, in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità ed in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale, nelle seguenti discipline: arti marziali, arrampicata sportiva, atletica leggera, badminton, baseball - softball, beach rugby, beach soccer, beach tennis, beach volley, biliardo, bocce; bowling, bridge, calcio a 5, calcio a 11, calcio balilla, canoa - kayak, canottaggio, ciclismo, cricket, curling, dama, danza sportiva, dodgeball, e-sport, equitazione, football americano, freccette, ginnastica sportiva, golf, hockey su ghiaccio, minigolf, mountain bike, nordic walking, nuoto, lotta libera e greco-romana, orientamento, padel, pallacanestro, pallamano, pallanuoto, pallavolo, pentathlon moderno, pesca sportiva, pesistica, pickleball, pugilato, racquetball, rafting, rugby, scacchi, sport invernali, sport rotellistici, tennis, tennis tavolo, tiro a segno, tiro a volo, tiro con l'arco, tiro dinamico, triathlon, vela, nonché tutte le discipline che dovessero essere riconosciute dall'EDSO e dall'ICSD, promuovendone, dirigendone e coordinandone l'attività in ogni manifestazione, sia in ambito nazionale che internazionale.
2. Attua, altresì, i programmi di formazione degli atleti e dei tecnici, in attuazione dello Statuto e degli indirizzi del CIP.



3. L'attività sportiva è disciplinata dai Regolamenti della FSSI e delle Federazioni Internazionali cui aderisce.
4. L'introduzione di nuove discipline sportive che non siano riconducibili in alcun modo a quelle già praticate, previste dalle Federazioni Internazionali, comporta modifica dello Statuto.

ART. 3 AFFILIAZIONI INTERNAZIONALI

1. La FSSI è affiliata all' ICSD (International Committee Sport Deaf) e all'EDSO (European Deaf Sport Organization), e può affiliarsi a tutti gli Organismi che praticano attività sportiva rivolta alle persone sorde in campo internazionale, in armonia con le leggi nazionali previste in materia.

ART. 4 FINI ISTITUZIONALI

1. Sono fini istituzionali della FSSI:
 - a) promuovere e disciplinare la pratica sportiva rivolta alle persone sorde e le attività ad essa connesse;
 - b) curare la preparazione tecnica, agonistica ed organizzativa delle Squadre Nazionali, quando partecipano alle Deaflympics o ad altre competizioni internazionali;
 - c) indire, organizzare, patrocinare gare sportive, in qualunque disciplina, ad ogni livello ed in campo nazionale e internazionale;
 - d) promuovere le discipline sportive sperimentali, in fase di sviluppo, non aventi i crismi qualitativi e quantitativi dello Sport Paralimpico o di Alto Livello, attivate dalla FSSI o già praticate presso altre Federazioni riconosciute o non dal CIP e dal CONI;
 - e) perseguire fini di reclutamento di praticanti, di divulgazione capillare del messaggio sportivo federale, di organizzazione di manifestazioni giovanili e di avvenimenti in cui lo sport possa assurgere a diretto veicolo di integrazione e socializzazione delle persone sorde.
2. Sono, altresì, scopi principali, connessi ai fini istituzionali della FSSI:
 - a) favorire studi e ricerche nel settore dello sport ed in campi affini, sotto l'aspetto medico, sociale, economico e giuridico, anche attraverso l'istituzione di apposite Commissioni;
 - b) organizzare, coordinare, partecipare a manifestazioni ed attività socio-medico-sportive, al fine di propagandare le problematiche delle persone sorde;
 - c) promuovere i rapporti e lo scambio di informazioni con tutte le Associazioni, Federazioni o gruppi di persone, che, in Italia o all'estero, agiscono con scopi analoghi;
 - d) studiare le questioni tecniche attinenti alla pratica realizzazione degli sport per le persone sorde;
 - e) favorire i rapporti culturali e la collaborazione tra medici, sociologi, psicologi, e quant'altri siano interessati alle finalità della Federazione;
 - f) collaborare con le istituzioni scolastiche ed universitarie al fine di promuovere e sviluppare la pratica sportiva rivolta alle persone sorde;
 - g) sostenere l'attività di formazione attraverso diverse iniziative, anche in collaborazione con altre Federazioni Sportive Olimpiche e Paralimpiche e con altri Enti e/o Istituzioni pubbliche preposte;
 - h) concorrere, in ossequio alle specifiche disposizioni del CIP, all'adozione di misure di prevenzione e repressione del doping nello sport e di tutela sanitaria degli sportivi;
 - i) svolgere qualunque altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, commerciale e finanziaria, necessarie o utili al raggiungimento degli scopi e attinenti ai medesimi, sia direttamente che indirettamente, nel rispetto dell'assenza di fine di lucro.

TITOLO II

SOGGETTI DELLA FEDERAZIONE

ART. 5 AFFILIATI

1. Sono affiliati della FSSI tutti coloro che ne condividono le finalità, possiedono i requisiti richiesti dal presente Statuto e versano le quote associative annuali (affiliazione, riaffiliazione e tesseramento) entro i termini e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Federale.
2. L'affiliazione alla FSSI potrà essere ottenuta dalle società e dalle associazioni sportive che praticano l'attività di cui all'art. 2 del presente Statuto, che non perseguono fini di lucro, che sono rette da norme statutarie basate sui principi di democrazia interna e pari opportunità, che abbiano lo Statuto Sociale conforme alla legge, ai decreti legislativi 36/2021 e 39/2021 e successive modifiche e integrazioni, ai principi ed alle direttive del CIP, allo Statuto ed ai Regolamenti della FSSI, nonché alle normative degli Organismi Internazionali di riferimento e che preveda, altresì, l'obbligo dell'affiliato di conformarsi alle norme e ai Principi del CIP.
3. I Gruppi Sportivi delle Forze Armate, delle Forze di Polizia, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, firmatari di apposite convenzioni con il CIP possono:
 - a) essere riconosciuti ai fini sportivi e possono ottenere l'affiliazione sulla base delle disposizioni dello Statuto del CIP anche in deroga ai principi ed alle disposizioni per l'affiliazione ed il riconoscimento delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche;
 - b) autorizzare la partecipazione degli atleti, dei tecnici e degli accompagnatori a manifestazioni sportive, competizioni e allenamenti, su motivata richiesta della FSSI, fermo restando quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e dalle disposizioni in materia tributaria, quando la presenza di atleti dello stesso gruppo sportivo sia rilevante o quando l'attività sia ritenuta formativa e di aggiornamento.
4. Qualora la forma di associazione prescelta sia quella della società di capitali, lo Statuto societario, a pena di irricevibilità della domanda di affiliazione, deve prevedere il totale investimento degli utili per il perseguimento esclusivo dell'attività sportiva, detratta la riserva di legge.
5. All'atto dell'affiliazione, o del rinnovo della stessa, la società o l'associazione sportiva deve dichiarare alla Federazione l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) presso il quale intende ricevere le comunicazioni da parte della Federazione e le notifiche di cui al Regolamento di Giustizia.
6. Le società e le associazioni sono ammesse alla Federazione previo riconoscimento, ai fini sportivi del Consiglio Federale della FSSI, e devono depositare presso la Segreteria Federale copia dello Statuto e l'elenco delle persone investite di cariche sociali. Lo Statuto delle società e delle associazioni viene approvato dal Consiglio Federale. Alla stessa approvazione sono sottoposte le eventuali modifiche allo Statuto.
7. In ipotesi di mancato accoglimento della domanda di affiliazione è ammesso ricorso alla Giunta Nazionale del CIP ai sensi dell'art. 6 co. 5 lett. u dello Statuto del CIP.
8. Le procedure da seguire per richiedere l'affiliazione ed il tesseramento, non espressamente previste dal presente statuto, sono dettate dal Regolamento Organico.
9. I requisiti e le procedure per l'affiliazione e la riaffiliazione non possono subire alcuna modifica nell'ultimo anno del quadriennio Deaflympics salvo eventuali adeguamenti che si rendessero necessari in virtù di norme di legge o deliberazioni della Giunta Nazionale del CIP.
10. Decadono dalla qualifica di affiliati coloro che commettono atti in violazione a norme di legge o in violazione al presente Statuto ed ai principi informatori del CIP.



ART. 6 QUOTE ANNUALI

1. Gli affiliati versano alla FSSI le quote di affiliazione, riaffiliazione e tesseramento e tutte le altre tasse stabilite nei termini e secondo le modalità stabilite annualmente con apposite deliberazioni degli Organi competenti.
2. Le quote di affiliazione, riaffiliazione e tesseramento e qualsiasi altra quota sociale sono intrasmissibili.

ART. 7 DIRITTI DEGLI AFFILIATI

1. L'esercizio dei diritti degli affiliati è subordinato alla loro regolare affiliazione ed al pagamento delle quote annuali.
2. In particolare tutti gli affiliati hanno diritto:
 - a) di partecipare alle Assemblee, secondo le norme Statutarie e Regolamentari;
 - b) di partecipare all'attività promozionale e agonistica, nazionale ed internazionale, in base alle norme Federali ed ai Regolamenti specifici;
 - c) di organizzare manifestazioni, secondo le norme emanate dagli Organi Federali competenti;
 - d) di fruire dei vantaggi e delle agevolazioni concessi dalla FSSI.

ART. 8 DOVERI DEGLI AFFILIATI

1. Gli affiliati hanno il dovere di osservare e, parimenti, far osservare ai propri tesserati, le norme statutarie ed i Regolamenti della FSSI, nonché le deliberazioni e le decisioni dei suoi Organi.
2. Mettere a disposizione della FSSI gli atleti selezionati a far parte della rappresentativa Nazionale.
3. Gli affiliati sono tenuti, inoltre, ad osservare i principi sul dilettantismo e sulla prevenzione e repressione dell'uso di sostanze o metodi dopanti vietati dall'ordinamento sportivo e dalle leggi in materia.

ART. 9 CESSAZIONE DI APPARTENENZA ALLA FSSI

1. La qualità di affiliato alla FSSI si perde nei seguenti casi:
 - a) per recesso;
 - b) per scioglimento volontario;
 - c) per inattività Federale durante gli ultimi due anni sportivi;
 - d) per radiazione, determinata da gravi e dolose infrazioni alle norme Federali, comminata dagli Organi di Giustizia Federali;
 - e) per mancato rinnovo annuale dell'affiliazione;
 - f) per revoca dell'affiliazione da parte della FSSI, nei soli casi di perdita dei requisiti prescritti per ottenere l'affiliazione di cui all'articolo 5.
2. Avverso il provvedimento di revoca dell'affiliazione o in caso di diniego della riaffiliazione è ammesso ricorso alla Giunta Nazionale del CIP ai sensi dell'art. 6 co. 5 lett. u dello Statuto del CIP.
3. In tutti i casi di cessazione gli affiliati dovranno provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto alla FSSI e agli altri affiliati ed ai tesserati.
4. I componenti dell'ultimo consiglio direttivo dell'affiliato cessato sono personalmente e solidalmente tenuti all'adempimento degli obblighi di cui al precedente comma, e sono passibili delle sanzioni previste dalle norme federali per l'inosservanza delle stesse. In ogni caso non potranno ricoprire cariche nell'ambito di altre società o associazioni sino all'effettivo adempimento dei sopraindicati obblighi.
5. La cessazione di appartenenza alla FSSI comporta la perdita di ogni diritto nei confronti di questa ed è deliberata dal Consiglio Federale.

ART. 10 FUSIONE E INCORPORAZIONE

1. La fusione o l'incorporazione di Società o associazioni affiliate può effettuarsi secondo le norme del Regolamento Organico.

ART. 11 I TESSERATI

1. Le persone fisiche tesserate si distinguono in tesserati federali e societari.

2. I tesserati federali sono tutti coloro che sono inquadrati nei ruoli federali:

- a) Dirigenti Federali: si intendono per tali tutti i tesserati che, a seguito di elezioni o di nomina, abbiano assunto cariche negli organi federali a livello provinciale, regionale o nazionale;
- b) Tecnici Federali: sono i tesserati, qualificati in livelli e ruoli tecnici previsti in sede di Regolamento Organico, che operano in ambito federale;
- c) Collaboratori Federali: sono tesserati in questo ruolo tutte le figure ausiliarie che ricoprono incarichi a livello federale. A titolo esemplificativo, possono essere inquadrati nel ruolo di collaboratori federali: personale sanitario e parasanitario, professionisti vari, docenti formatori, ufficiali di gara, interpreti LIS, ecc.

3. I tesserati societari sono tutti coloro che entrano a far parte della FSSI al momento dell'accettazione della domanda di affiliazione o riaffiliazione della Società di appartenenza versando la quota associativa direttamente per il tramite della Società sportiva medesima:

- a) Dirigenti
- b) Atleti
- c) Tecnici
- d) Assistenti tecnici
- e) Accompagnatori
- f) Volontari
- g) Medici
- h) Interpreti LIS
- i) Professionisti sanitari.

I requisiti e le procedure di tesseramento non possono subire modifiche nell'ultimo anno del quadriennio Deaflympics salvo eventuali adeguamenti che si rendessero necessari in virtù di norme di legge o deliberazioni della Giunta Nazionale del CIP.

ART. 12 TESSERATI ONORARI E SOSTENITORI

1. Sono tesserati onorari coloro che si sono distinti nell'ambito della Federazione con azioni meritorie a favore delle persone sorde. I tesserati onorari sono nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Federale. Essi non sono tenuti al versamento della quota di tesseramento e partecipano alle Assemblee Nazionali senza diritto di voto.

2. È facoltà di qualunque affiliato e/o tesserato segnalare al Consiglio Federale l'eventuale designazione di soci onorari.

3. Sono tesserati sostenitori tutti coloro che versano la quota all'uopo stabilita dal Consiglio Federale. L'ammissione del sostenitore avviene con delibera del Consiglio Federale. Essi partecipano alle Assemblee Nazionali senza diritto di voto.

ART. 13 DOVERI DEI TESSERATI

1. I tesserati sono soggetti all'Ordinamento Sportivo e debbono esercitare con lealtà sportiva la loro attività osservando i principi e le consuetudini sportive, in conformità alle norme del CIP, della Federazione internazionale cui aderisce la FSSI e della stessa Federazione.

2. I tesserati hanno l'obbligo di osservare le norme del Codice di Comportamento Etico Sportivo adottato dal CIP e dalla FSSI, la violazione del quale costituisce grave inadempienza passibile di adeguate sanzioni, nonché le disposizioni previste dal presente Statuto e dai Regolamenti della FSSI. I Tesserati, altresì, hanno l'obbligo di osservare e rispettare i principi e le disposizioni dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle

Stefano Geronzi

Carlo Cavallone

[Firma]

molestie, della violenza di genere, degli abusi e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal decreto legislativo 198/2006, adottati dalla FSSI, nonché i relativi codici di condotta adottati dagli affiliati a cui aderiscono.

3 Gli atleti selezionati per le rappresentative nazionali sono tenuti a rispondere alle convocazioni, a mettersi a disposizione della Federazione e ad onorare il ruolo rappresentativo agli stessi conferito qualunque sia la manifestazione.

4. I tesserati con la qualifica di Tecnico sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione organizzati dalla FSSI a livello centrale e territoriale.

5. È fatto divieto ai tesserati di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, aventi ad oggetto risultati relativi a gare organizzate nell'ambito della Federazione, ovvero della Federazione Internazionale di riferimento. Il Regolamento di Giustizia disciplina l'ambito del divieto e le sanzioni in caso di sua violazione.

ART. 14 DIRITTI DEI TESSERATI

1. I tesserati hanno il diritto di:

- a) partecipare a tutte le forme di attività Federale, attraverso le rispettive Società ed Organismi sportivi affiliati;
- b) concorrere alle cariche elettive se in possesso dei requisiti prescritti;
- c) esercitare il diritto di voto secondo le norme del presente Statuto.

2. La FSSI tutela le posizioni delle atlete madri in attività, garantendo, nel rispetto dei Regolamenti vigenti, il diritto al mantenimento del tesseramento nonché del merito sportivo acquisito, per tutto il periodo della maternità, in particolare dall'accertamento e fino al rientro nell'attività agonistica.

ART. 15 TESSERAMENTO – DURATA E CESSAZIONE

1. Le procedure da seguire per ottenere il tesseramento sono demandate al Regolamento Organico.

2. Il tesseramento ha validità 1 (un) anno e coincide con l'anno sportivo.

3. Con il tesseramento l'atleta contrae con la società sportiva un vincolo della durata di 1 anno coincidente con l'anno sportivo o, comunque, con il minor periodo che intercorre tra la data di tesseramento e fino al termine dell'anno sportivo. Il vincolo sociale contratto con il tesseramento da tutte le altre figure previste dal presente Statuto, è limitato alla stagione sportiva di riferimento.

4. È tassativamente vietato tesserarsi per più di un affiliato alla FSSI, anche se con qualifiche diverse.

5. Oltre ai casi di scadenza normale del vincolo, il tesseramento cessa:

- a) per il verificarsi di uno dei casi indicati nell'articolo 9. Le modalità per l'eventuale passaggio degli atleti ad altra Società od Organismo sportivo similare sono stabilite dal Regolamento Organico;
- b) per la cessazione dalla carica o dalla qualifica che ha determinato il tesseramento;
- c) per il ritiro della tessera a seguito di sanzioni deliberate dai competenti Organi di Giustizia Federali.

6. Il soggetto radiato può praticare attività sportive, e quindi essere tesserato, presso enti diversi da quello nel quale gli è stata comminata la radiazione. Per i soggetti nei cui confronti sia stato irrogato il provvedimento di radiazione conseguente ad atti di violenza e/o di molestie nei confronti delle persone e/o degli animali, da parte di competenti organi di giustizia degli Organismi Sportivi Paralimpici, è sancito il divieto di tesseramento anche presso Organismi Sportivi diversi da quello nel quale gli è stata comminata la radiazione, ferma la sua ineleggibilità a qualsiasi carica e il divieto di rivestire qualsiasi incarico all'interno dell'ordinamento sportivo

ART. 16 SANZIONI

1. Gli Affiliati ed i Tesserati che contravvengono a quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti della FSSI sono passibili delle sanzioni di natura disciplinare e sportiva previste dalle norme e deliberazioni federali e dal Regolamento di Giustizia Federale.

2. Gli Affiliati ed i Tesserati possono essere passibili anche di sanzioni di natura pecuniaria.

3. Sono, in ogni caso, fatti salvi i mezzi di impugnativa e di difesa, espressamente previsti dalle norme del Regolamento di Giustizia Federale.

4. È sancito il divieto di far parte dell'Ordinamento Sportivo Paralimpico per un periodo di 10 (dieci) anni per coloro che si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine da parte della Segreteria Federale sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato. Il tesseramento dei soggetti di cui al periodo precedente è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione irrogata.

TITOLO III

STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE

ART. 17 ORGANI FEDERALI

1. Gli Organi Federali si distinguono in Organi Centrali, Organi Territoriali ed Organi di Giustizia.
2. Sono Organi Centrali:
 - l'Assemblea Nazionale;
 - il Presidente della Federazione;
 - il Consiglio Federale;
 - il Collegio dei Revisori dei Conti.
3. Sono Organi Territoriali:
 - Le Assemblee Regionali;
 - i Comitati Regionali;
 - i Delegati Regionali;
 - i Delegati Provinciali.
4. Sono Organi di Giustizia:
 - il Giudice Sportivo Nazionale;
 - la Corte sportiva di appello, se attivata;
 - il Tribunale Federale;
 - la Corte Federale di Appello.
5. Altri Organi:
 - Il Segretario Generale;
 - L'Ufficio di Procura Federale;
 - la Commissione Federale di Garanzia (se attivata).
6. Nel rispetto del principio della separazione dei poteri, gli Organi di Giustizia agiscono in piena autonomia e sono indipendenti da ogni altro Organo centrale o periferico. Le funzioni esclusive degli Organi Federali centrali e territoriali non sono delegabili.

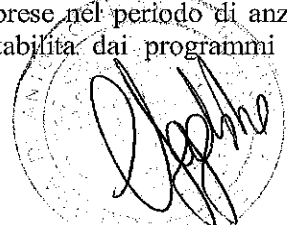
ART. 18 L'ASSEMBLEA NAZIONALE

1. L'Assemblea Nazionale è l'Organo sovrano della Federazione, ad essa spettano i poteri deliberativi previsti dal presente Statuto. Essa è costituita dai rappresentativi degli affiliati, dei tecnici e degli atleti.

In assemblea hanno diritto di voto:

- a) I rappresentanti dei gruppi sportivi Gruppi Sportivi delle Forze Armate, delle forze di Polizia civili o militari e del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco firmatari di apposite convenzioni con il CIP e degli affiliati che risultano iscritti nell'apposita sezione del Registro Nazionale delle Attività Sportive dilettantistiche di cui al d.lgs. 39/2021 che abbiano maturato, al momento della convocazione dell'Assemblea, un'anzianità di affiliazione di almeno 12 mesi, ed a condizione che in ciascuna delle stagioni sportive concluse, comprese nel periodo di anzianità di affiliazione, abbiano svolto, con carattere continuativo, attività sportiva stabilita dai programmi federali,

Guido Carlucci
Stefano Geronzi



intendendosi per tale la partecipazione a qualsivoglia campionato riconosciuto ufficialmente dalla FSSI, ed a condizione che nei 12 mesi antecedenti la data di convocazione dell'Assemblea abbiano partecipato all'attività sportiva ufficiale della FSSI. A tal fine è da considerarsi attività sportiva:

- I. quella a carattere agonistico, amatoriale e promozionale svolta nell'ambito dei programmi federali;
 - II. la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica prevista dall'art. 2, comma 1, lettera a) d.lgs. 36/2021 e riconosciuta dalla federazione.
- b) I rappresentanti dei Tecnici e degli Atleti degli affiliati, eletti uno in ognuna società o associazione aventi i requisiti di cui al punto a.

2. I Rappresentanti Atleti e Tecnici degli Affiliati, per partecipare regolarmente all'Assemblea Nazionale ed esercitare il diritto a voto, debbono essere segnalati per iscritto dall'affiliato di appartenenza alla Segreteria Federale della FSSI entro 45 giorni prima della celebrazione dell'Assemblea Nazionale elettiva quadriennale. Tale segnalazione varrà per l'intero quadriennio ICSD, salvo cambiamenti del nominativo del rappresentante tecnico o atleta, da comunicarsi nel medesimo termine e osservando le medesime modalità, a pena di non partecipazione all'Assemblea.

3. L'Assemblea Nazionale si articola in sessioni ordinarie elettive e straordinarie, elettive e non elettive.

4. L'Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva si tiene entro il 15 marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei giochi Deaflympics estivi, per l'elezione, con votazioni separate e successive, del Presidente Federale, dei componenti del Consiglio Federale e del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. L'Assemblea Ordinaria elettiva provvede inoltre a:

- a) nominare, su proposta del Consiglio Federale, i tesserati onorari;
- b) approvare i bilanci programmatici e di indirizzo che saranno sottoposti alla verifica assembleare alla fine del quadriennio o del mandato per i quali sono stati approvati;
- c) deliberare sugli ulteriori argomenti posti all'ordine del giorno.

5. È indetta dal Consiglio Federale, che ne fissa data, ora, sede di svolgimento ed ordine del giorno, ed è convocata dal Presidente della Federazione, o da chi ne fa le veci. L'avviso di convocazione, unitamente alla tabella voti formata a cura della Segreteria Federale, è trasmesso agli affiliati, a mezzo posta elettronica certificata, almeno 40 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea. L'avviso di convocazione e la tabella voti devono essere altresì pubblicati, nel medesimo termine di 40 giorni antecedenti la data di svolgimento dell'Assemblea, sul sito internet istituzionale della Federazione, con link diretto dalla home page. Avverso la tabella voti è ammessa impugnazione da parte di coloro che siano stati esclusi dal voto e da parte della Procura Federale agli Organi di Giustizia Federale, a pena di inammissibilità entro 7 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione sul sito internet istituzionale della Federazione, secondo le modalità specificate nell'avviso di convocazione.

6. L'Assemblea è indetta in sessione straordinaria:

- a) per eleggere, con votazioni separate e successive e nelle ipotesi di vacanze previste nel presente Statuto verificatesi prima della fine quadriennale del mandato, il Presidente della Federazione, l'intero Consiglio Federale decaduto, ovvero singoli membri di esso e il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, qualora non sia stato possibile procedere all'integrazione secondo le procedure dettate al riguardo dal presente Statuto;
- b) per deliberare sulle proposte di modifica allo Statuto Federale;
- c) per deliberare in ordine allo scioglimento della Federazione;
- d) qualora ne faccia richiesta la metà più uno degli affiliati aventi diritto a voto;
- e) qualora ne faccia richiesta la metà più uno dei componenti il Consiglio Federale;
- f) qualora ne faccia richiesta la metà più uno degli atleti o dei tecnici aventi diritto al voto delle assemblee di categoria.

7. Nel caso di mancata approvazione da parte della Giunta Nazionale del CIP del Bilancio Federale, o di parere negativo al predetto atto da parte del Collegio dei Revisori dei Conti della Federazione.

8. In tutte le ipotesi appena elencate, l'Assemblea è convocata e celebrata entro 90 giorni dal realizzarsi delle condizioni ivi previste. È competente alla convocazione dell'Assemblea Straordinaria il Presidente Federale, ovvero l'Organo di volta in volta competente, a seconda delle varie fattispecie. In ogni caso di Assemblea Elettiva l'avviso di convocazione deve essere trasmesso agli aventi diritto almeno 40 giorni prima dello svolgimento.

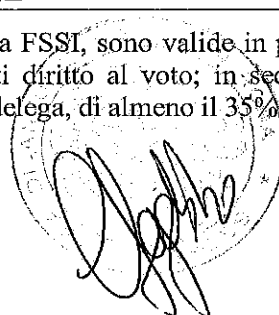
ART. 19 PARTECIPAZIONE ALLE ASSEMBLEE NAZIONALI E DIRITTO DI VOTO

1. L'Assemblea Nazionale si svolge mediante rappresentanza diretta e ad essa partecipano democraticamente, attraverso l'esercizio del voto di base, i rappresentanti degli affiliati, degli atleti e dei tecnici.
2. I Presidenti degli affiliati, o loro delegati, eleggono il Presidente Federale, i Componenti del Consiglio Federale ed il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
3. I Delegati Societari dei Tecnici eleggono il Presidente Federale e un Consigliere Nazionale in loro rappresentanza.
4. I Delegati Societari degli Atleti eleggono il Presidente Federale e due Consiglieri Nazionali in loro rappresentanza.
5. Il Delegato Societario dei Tecnici, il Delegato Societario degli Atleti ed il Presidente Societario o suo delegato, dovranno essere persone distinte.
6. Tutti i suddetti partecipanti devono essere maggiorenni, possedere piena capacità di agire, nonché essere regolarmente tesserati alla Federazione.
7. In attuazione del principio di massima rappresentatività, al fine di garantire la più ampia partecipazione ai lavori dell'Assemblea Nazionale, gli affiliati, i cui rappresentanti siano nell'impossibilità di rispondere alla convocazione assembleare, possono rilasciare apposita delega ad un componente del direttivo dello stesso affiliato, esclusi atleti e tecnici con diritto di voto in assemblea, ovvero al rappresentante di altro affiliato con diritto a voto, fatto salvo quanto previsto all'Art. 20 comma 7 del presente Statuto, anche se non avente sede nella stessa Regione o, in caso di impedimento del rappresentante medesimo, ad un membro del Consiglio Direttivo che lo sostituisce. Ciascun rappresentante di affiliato può ricevere deleghe entro i limiti che seguono:
 - 1 delega, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a 100 associazioni e società votanti;
 - 2, fino a 200 associazioni e società votanti;
 - 3, fino a 500 associazioni e società votanti;
 - 4, fino a 1000 associazioni e società votanti;
 - 5, oltre 1000 associazioni e società votanti.
8. La delega deve essere redatta per iscritto su carta intestata dell'associazione o della società sportiva delegante, oppure su carta semplice con il timbro dell'associazione o società sportiva, e deve contenere, a pena di inammissibilità:
 - a) le generalità e la copia del documento del legale rappresentante della stessa;
 - b) la denominazione dell'affiliato delegato, nonché le generalità del legale rappresentante dello stesso e dell'eventuale suo delegato in Assemblea.
9. I Rappresentanti Atleti e Tecnici devono partecipare direttamente alle Assemblee Nazionali e non possono, pertanto, né ricevere né rilasciare deleghe.
10. Partecipano all'Assemblea Nazionale, senza diritto di voto e senza possibilità di rappresentare affiliati né direttamente né per delega: il Presidente Federale ed i componenti del Consiglio Federale, i Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, il Segretario Generale, i Rappresentanti degli Organi Territoriali, i Componenti degli Organi di Giustizia, i Componenti dell'Ufficio di Procura Federale e della Commissione Federale di Garanzia, i candidati alle cariche elettive, i tesserati onorari e sostenitori, nonché coloro che, per ragioni di opportunità, siano stati invitati dal Presidente Federale.
11. Non possono partecipare all'Assemblea coloro i quali:
 - a) siano destinatari di provvedimenti disciplinari di entità superiore all'ammonizione ed in corso di esecuzione al momento dell'Assemblea;
 - b) non siano in regola con il pagamento delle quote di affiliazione, riaffiliazione o tesseramento.

ART. 20 VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA E MODALITÀ DI DELIBERAZIONE

1. Le Assemblee Nazionali, ad eccezione di quelle indette per lo scioglimento della FSSI, sono valide in prima convocazione con la presenza, diretta o per delega, di almeno la metà degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, le Assemblee sono validamente costituite con la presenza, diretta o per delega, di almeno il 35% degli aventi diritto a voto, fatto salvo quanto previsto all'art. 24 dello Statuto.

Carlo Lencioni



2. Nel caso di Assemblea Nazionale Straordinaria indetta per lo scioglimento della FSSI si fa riferimento interamente al successivo Art. 23 del presente Statuto.
3. L'Assemblea Nazionale, sia Ordinaria che Straordinaria, delibera validamente con la maggioranza dei voti espressi, fatti salvi i casi tassativamente previsti dalla legge e dal presente Statuto
4. Le votazioni si svolgono, se non diversamente deciso dal Presidente dell'Assemblea, per appello nominale, per alzata di mano e controprova, o in forma elettronica secondo modalità che garantiscano la certezza e la trasparenza della procedura, nonché il rispetto delle regole previste per lo specifico voto.
5. Tutte le elezioni devono avvenire con votazione separata e successiva mediante scheda segreta, e le preferenze da esprimere, se possibile, devono essere in numero inferiore di una unità rispetto al numero dei componenti da eleggere per le singole categorie.
6. Nell'Assemblea Nazionale Elettiva, il Presidente della stessa, è indicato dalla Federazione, d'intesa con il CIP, e proposto all'Assemblea, ed i componenti dell'Ufficio di Presidenza sono nominati dalla Federazione, nei termini e secondo le modalità di cui al Regolamento Organico.
7. Per le sole Assemblee Nazionali Ordinarie o Straordinarie Elettive o Straordinarie relative all'approvazione delle modifiche statutarie È ammessa la possibilità che dette Assemblee Nazionali, di cui all'art. 18.3 del presente Statuto, si svolgano per teleconferenza o audio\video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che a ciascuno sia consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno. In tal caso il voto dovrà essere adottato in forma elettronica a distanza, le cui modalità e regole sono disciplinate dalla Giunta Nazionale del CIP. Nelle Assemblee Nazionali con sistema di voto elettronico a distanza non saranno ammesse deleghe al di fuori di quelle rilasciate, in caso di impedimento del Presidente, ad un competente del direttivo dello stesso affiliato, esclusi atleti o tecnici con diritto di voto in Assemblea. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, al fine della stesura e sottoscrizione del verbale.

ART. 21 VERIFICA POTERI

1. La verifica poteri, ovvero del diritto di partecipazione all'Assemblea Nazionale, Ordinaria e Straordinaria, nonché della regolarità delle deleghe, è svolta da un'apposita Commissione il cui Presidente è nominato dalla Federazione, d'intesa con il CIP, ed i componenti sono nominati dal Consiglio Federale, nei termini e secondo le modalità di cui al Regolamento Organico, scegliendo tra i componenti degli Organi di Giustizia della Federazione o, in caso di indisponibilità di questi ultimi, tra persone di particolare competenza.
2. Nelle Assemblee Nazionali Elettive i Componenti della Commissione Verifica Poteri, così come quelli dell'Ufficio di Presidenza, non possono essere scelti tra i candidati alle cariche elettive.

ART. 22 MODIFICHE ALLO STATUTO

1. Le proposte di modifica dello Statuto, determinate e specifiche, devono essere presentate al Consiglio Federale da almeno 1/3 (un/terzo) degli affiliati aventi diritto di voto. Il Consiglio Federale può anche indire, su propria iniziativa, l'Assemblea Nazionale Straordinaria per esaminare e deliberare le modifiche allo Statuto che ritenga opportuno proporre all'Assemblea stessa.
2. Il Consiglio Federale verifica le condizioni di cui al precedente 1° comma ed il Presidente della Federazione convoca entro 60 (sessanta) giorni l'Assemblea Nazionale Straordinaria che dovrà tenersi nei successivi 30 (trenta) giorni.
3. Nell'ordine del giorno devono essere riportate integralmente le proposte di modifica. Il quorum costitutivo richiesto in prima convocazione è la presenza, diretta o per delega, della metà più uno degli aventi diritto a voto, in seconda convocazione è la presenza, diretta o per delega, di almeno il 35% degli aventi diritto a voto.
4. Per l'approvazione delle proposte di modifica allo Statuto è necessario in ogni caso il voto favorevole della metà più uno dei presenti aventi diritto a voto.
5. Le modifiche statutarie entrano in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte della Giunta Nazionale del CIP.

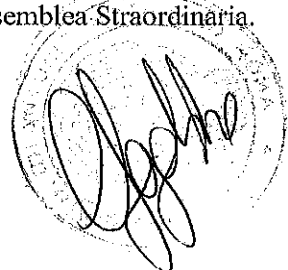
6. Il Consiglio Federale può chiedere alla Giunta Nazionale del CIP la nomina di un Commissario ad Acta per procedere alle modifiche dello Statuto Federale deliberate dal Consiglio Federale e derivanti da norme di legge o dai Principi Fondamentali e delibere normative del CIP. Nella richiesta il Consiglio Federale indica le ragioni che rendono il raggiungimento del quorum costitutivo o deliberativo dell'Assemblea Straordinaria che dovrebbe essere convocata ad hoc particolarmente difficile ed oneroso. In ogni caso, la prima Assemblea Federale Straordinaria validamente costituita può liberamente modificare le norme statutarie introdotte dal Commissario e deliberate dal Consiglio Federale, fermo restando il pieno rispetto dei vincoli derivanti da norme di legge o da delibere normative del CIP.

ART. 23 PROPOSTA DI SCIoglimento DELLA FEDERAZIONE

1. La proposta di scioglimento della FSSI può essere presentata soltanto all'Assemblea Nazionale Straordinaria, appositamente convocata su richiesta di almeno i 4/5 (quattro/quinti) degli aventi diritto di voto.
2. Tale Assemblea è valida con la presenza dei 4/5 (quattro/quinti) degli aventi diritto di voto, sia in prima che in seconda convocazione.
3. Per l'approvazione della proposta di scioglimento della FSSI è necessario il voto affermativo di almeno 3/4 (tre/quarti) degli aventi diritto al voto.
4. L'Assemblea Nazionale dovrà, quindi, deliberare sullo scioglimento della FSSI e sulla destinazione del patrimonio residuo, con gli stessi quorum di cui ai precedenti commi, ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge 23/12/1996, n. 662.

ART. 24 IL PRESIDENTE FEDERALE

1. Il Presidente Federale è il legale rappresentante della Federazione.
2. Il Presidente ha la responsabilità generale tecnico-sportiva della Federazione. Ad esso spettano le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo relative al perseguimento dei risultati agonistici di livello nazionale ed internazionale e la nomina dei direttori tecnici delle squadre nazionali, previa consultazione con il CIP e sentito il Consiglio Federale. Nomina altresì gli allenatori e i tecnici nazionali. Il Presidente presenta all'inizio del mandato il suo programma tecnico-sportivo ed al termine un consuntivo relativo all'attività svolta ed ai risultati sportivi conseguiti.
3. Il Presidente ha la responsabilità generale del buon andamento della Federazione, ne sovrintende l'attività compiendo tutti gli atti non espressamente riservati dallo Statuto alla competenza di altri Organi Federali. Vigila su tutti gli Organi e gli Uffici della Federazione, esclusi gli Organi di Giustizia ed il Collegio dei Revisori dei Conti.
4. In particolare è compito del Presidente:
 - a) convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Federale, previa formulazione dell'ordine del giorno;
 - b) vigilare sull'esecuzione delle deliberazioni adottate;
 - c) convocare l'Assemblea Nazionale Ordinaria e Straordinaria, salvo diverse disposizioni del presente Statuto;
 - d) sottoscrivere gli atti ed i provvedimenti che non siano attribuiti dallo Statuto alla competenza di altri Organi;
 - e) adottare, in caso di estrema necessità e urgenza, le deliberazioni di competenza del Consiglio Federale, con l'obbligo di sottoporre le decisioni assunte a ratifica del Consiglio Federale nella sua prima riunione utile;
 - f) nominare il Segretario Generale, previa consultazione con il CIP e sentito il Consiglio Federale.
5. In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente. In caso di impedimento definitivo si ha decadenza del Consiglio Federale, con l'indizione di un'Assemblea Straordinaria da convocarsi entro 60 (sessanta) giorni e da tenersi entro i successivi 30 (trenta) giorni, a cura del Vice Presidente cui spetta la reggenza provvisoria della Federazione.
6. Nel caso di dimissioni del Presidente si verifica la decadenza immediata dell'intero Consiglio Federale che resterà in prorogatio per l'ordinaria amministrazione unitamente al Presidente o, in caso di dichiarata impossibilità da parte di quest'ultimo, unitamente al Vice Presidente, sino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria.



7. Il Presidente può attribuire deleghe, purché non concernenti materie di sua esclusiva competenza, al Vice Presidente e, in casi particolari, ai Consiglieri Federali per la trattazione di singoli affari o per la partecipazione in Organi o Commissioni interne od esterne, fatto salvo quanto previsto dalle composizioni di specifici Organi e Commissioni.

8. Il Presidente ha la facoltà di concedere la grazia ai tesserati osservando le disposizioni del Regolamento di Giustizia Federale. Il provvedimento non trova applicazione nel caso di violazione delle norme antidoping. La facoltà di concedere la grazia può essere esercitata purché risulti scontata la metà della pena. Nei casi di radiazione, la grazia non può essere concessa prima che siano decorsi almeno 5 anni dall'adozione del provvedimento.

9. Il Presidente Federale è eletto con la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi comprese le schede bianche, con esclusione dei voti nulli. Fatto salvo quanto espressamente previsto dalle leggi in materia, il Presidente Federale è eletto, anche in caso di ballottaggio, con la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi comprese le schede bianche con esclusione dei voti nulli.

10. Ai sensi dell'art. 14 comma 2 del d.lgs. 43/2017, il Presidente della FSSI dura in carica 4 (quattro) anni, coincidenti con il quadriennio ICSD Deaflympics Estive ed è rieleggibile. Il Presidente Federale, in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, è eletto a condizione che consegua alla prima votazione un numero di voti pari almeno ai due terzi del totale dei voti validamente espressi e, in caso di mancata elezione, non è candidabili alle votazioni successive per lo stesso mandato.

Nel caso di pluricandidature non si procede al ballottaggio tra gli altri candidati e si indice una nuova assemblea elettiva anche per i membri degli organi direttivi. In tal caso il Presidente Federale e l'organo direttivo uscente rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione e per la convocazione immediata della nuova assemblea elettiva. Si considera compiuto e rileva ai fini del computo il mandato che ha avuto durata pari o superiore a due anni e un giorno nonché il mandato di durata inferiore in caso di cessazione a causa di dimissioni volontarie o commissariamento. Il mandato di durata inferiore a due anni e un giorno, cessato a causa di dimissioni volontarie o commissariamento, non interrompe la consecutività dei mandati del presidente che ha svolto il mandato precedente. In ogni caso il commissariamento non interrompe la consecutività dei mandati.

11. Il Presidente Federale, in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, è eletto alle condizioni stabilite dall'art. 14 comma 2 del d.lgs. 43/2017 e successive modifiche e integrazioni. In tali ipotesi, sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno (50%+1) degli aventi diritto al voto.

12. Il termine di 4 (quattro) anni non viene prolungato in caso di mancato svolgimento delle Deaflympics Estive.

13. Il Presidente uscente è tenuto, entro il termine di 30 (trenta) giorni dall'Assemblea Elettiva, ad effettuare la consegna degli Atti posti in essere, nell'esercizio del proprio mandato, al Presidente neo-eletto.

ART. 25 IL CONSIGLIO FEDERALE

1. Il Consiglio Federale è composto:

a) dal Presidente della Federazione;

b) da 8 (otto) Consiglieri eletti di cui 2 (due) Consiglieri eletti in rappresentanza degli Atleti, se possibile uno per genere, e 1 (uno) in rappresentanza dei Tecnici;

c) dai rappresentanti italiani eletti negli organismi esecutivi dell'EDSO e dell'ICSD.

2. Al fine di assicurare la rappresentanza di genere, nel Consiglio Federale è garantita la presenza di membri di genere diverso in misura non inferiore ad 1/3 del totale dei componenti il Consiglio stesso. Nei casi di frazione di calcolo si arrotonda all'unità superiore.

3. L'elezione dei componenti del Consiglio Federale avviene con l'espressione di preferenze. Devono essere espresse preferenze, ove ciò sia possibile, in numero inferiore di una unità rispetto al numero dei componenti da eleggere per le singole categorie. Qualora occorra garantire la riserva di genere, saranno esclusi gli ultimi candidati eletti nella quota dei Consiglieri laici secondo le modalità di cui al Regolamento Organico.

È in ogni caso garantita la presenza di atleti e tecnici in misura non inferiore al 30% del totale dei Consiglieri componenti il Consiglio Federale.

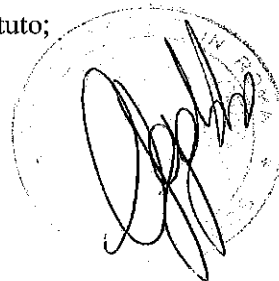
4. Le funzioni di Segretario del Consiglio sono svolte dal Segretario Generale della FSSI o da un suo delegato, il quale partecipa alle riunioni senza diritto di voto.
5. Salvo casi statutariamente previsti di decadenza anticipata, il Consiglio Federale dura in carica in carica 4 (quattro) anni, coincidenti con il quadriennio ICSD Deaflympics Estive. I componenti del Consiglio Federale possono svolgere più mandati e vengono eletti a maggioranza dei voti esprimibili dai presenti accreditati. In caso di parità di voti tra due o più candidati si procederà a ballottaggio tra gli stessi.
6. I Consiglieri Federali che, senza giustificato motivo, non prendano parte per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio, decadono automaticamente dalla carica.

ART. 26 CONVOCAZIONE CONSIGLIO FEDERALE E VALIDITÀ DELIBERAZIONI

1. Il Consiglio Federale si riunisce:
 - a) quando il Presidente Federale lo ritiene opportuno;
 - b) quando ne viene avanzata esplicita richiesta da almeno la metà più uno dei suoi componenti.
2. Alle riunioni del Consiglio Federale devono essere sempre invitati i componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti.
3. Possono, altresì, essere ammessi, in qualità di esperti e senza diritto di voto, tutti coloro che il Consiglio riconosca particolarmente qualificati in merito alle attività Federali poste all'ordine del giorno.
4. Il Consiglio Federale è convocato dal Presidente Federale almeno 3 (tre) volte nel corso dell'anno. Le convocazioni agli aventi diritto a partecipare al Consiglio Federale contenenti la data, l'ora, la sede e l'ordine del giorno, debbono essere spedite almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata a mezzo lettera raccomandata, e-mail ordinaria o certificata. Le medesime modalità si osservano quando il Consiglio Federale è convocato su richiesta della metà più uno dei suoi componenti.
5. Il Consiglio Federale è validamente costituito quando siano presenti la maggioranza dei componenti in carica tra cui il Presidente Federale o, in caso di assenza di quest'ultimo, il Vice Presidente.
6. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.
7. In seno al Consiglio Federale il voto non è delegabile.
8. È compito del Segretario Generale redigere i verbali delle riunioni di Consiglio Federale, sottoscrivendoli unitamente a chi presiede la riunione.
9. Le riunioni di Consiglio Federale si potranno svolgere anche per teleconferenza, audio\videoconferenza od altri mezzi telematici idonei, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario Generale, al fine della stesura e sottoscrizione del verbale.

ART. 27 COMPETENZE DEL CONSIGLIO FEDERALE

1. Il Consiglio Federale è l'Organo di gestione della Federazione. Verifica la corretta esecuzione del programma tecnico-sportivo presentato dal Presidente Federale, valuta i risultati sportivi conseguiti, vigila sul buon andamento della gestione federale.
2. Esso predispone i programmi in conformità ai Principi Informatori ed alle direttive del CIP e ne cura l'attuazione per perseguire i fini istituzionali.
3. In particolare:
 - a) realizza i fini di cui all'art. 4 nell'ambito delle competenze previste dal presente Statuto;
 - b) amministra i fondi che sono a disposizione della Federazione;



- c) approva, entro il 30 novembre di ciascun anno, il Bilancio Preventivo riferito all'esercizio successivo, da rimettere al CIP, corredato dal parere del Collegio dei Revisori dei Conti, per la debita approvazione entro il termine all'uopo previsto. Delibera ed approva le Variazioni al Bilancio e Delibera ed approva, entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio, il Bilancio Consuntivo da sottoporre, corredati dalle relazioni del Collegio dei Revisori dei Conti, alla Giunta Nazionale del CIP, nel termine all'uopo previsto, per la debita approvazione;
- d) adotta i contenuti delle Norme Sportive Antidoping;
- e) delibera il Regolamento Organico ed il Regolamento di Giustizia Federale, da sottoporre al CIP per la necessaria approvazione e ogni altro regolamento inerente l'attività federale;
- f) vigila sull'osservanza dello Statuto e delle Norme Federali;
- g) può delegare al Presidente della Federazione l'esercizio di determinati poteri ad esso non riservati in via esclusiva;
- h) ratifica i provvedimenti assunti in via di estrema necessità ed urgenza dal Presidente e di necessità e urgenza del Consiglio di Presidenza, valutando, caso per caso, la sussistenza dei presupposti legittimanti l'adozione del provvedimento;
- i) elegge nella sua prima riunione un Consigliere Federale quale Vice Presidente;
- k) esprime il parere sulla nomina del Segretario Generale;
- l) delibera il riconoscimento ai fini sportivi delle Società e degli Organismi simili, approvandone le domande di affiliazione e riaffiliazione;
- m) approva i cambi di denominazione degli affiliati e delibera sulle richieste di fusione e/o incorporazione inoltrate, secondo le procedure previste nel Regolamento Organico;
- n) nomina, nei casi previsti, i Delegati Regionali e Provinciali provvedendo, altresì, alla loro revoca in caso di mancato funzionamento dei medesimi;
- o) stabilisce l'entità dei fondi da devolvere ai singoli organi territoriali per assolvere ai loro compiti;
- p) delibera il commissariamento degli organi territoriali elettivi, in caso di gravi irregolarità nella gestione o di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo da parte degli stessi, ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi. Al fine di garantire il regolare svolgimento dell'attività, nomina un Commissario Straordinario con pieni poteri, che entro 90 giorni dalla nomina dovrà convocare l'Assemblea Elettiva Regionale e/o Provinciale per la ricostituzione dell'organo territoriale.
- Il Consiglio Federale per motivate ed eccezionali esigenze valutate in considerazione della relazione del Commissario Straordinario può deliberare una proroga dello stesso per un periodo massimo di ulteriori 90 (novanta) giorni;
- q) compila l'ordine del giorno dell'Assemblea Nazionale, salvo i casi di cui all'art. 22, relativi alla richiesta di convocazione dell'Assemblea Straordinaria da parte di 1/3 (un/terzo) degli aventi diritto a voto ovvero quando la richiesta provenga dalla metà più uno dei membri componenti il Consiglio Federale;
- r) nomina i membri della Commissione Verifica dei Poteri, ad eccezione del Presidente in caso di Assemblee Elettive, scegliendo in primo luogo i componenti degli Organi di Giustizia Federali, o, in caso di loro indisponibilità, tra persone di particolare affidabilità purché non candidati alle cariche federali;
- s) designa i tesserati Onorari da proporre all'Assemblea Generale per la relativa nomina, e nomina i tesserati Sostenitori;
- t) istituisce Commissioni Nazionali e nomina/revoca i componenti delle stesse, determinandone i compiti;
- u) stabilisce eventuali indennità in favore del Presidente Federale e di altri componenti di Organi direttivi Nazionali investiti di particolari cariche, la cui entità sarà determinata osservando i criteri ed i parametri stabiliti dalla Giunta Nazionale del CIP;
- v) provvede all'erogazione, dopo aver determinato i relativi criteri, dei contributi, premi, compensi, provvidenze e borse di studio alle società sportive, agli atleti ed ai tecnici;
- w) approva i calendari nazionali e la partecipazione delle squadre nazionali agli eventi internazionali in programma;
- x) istituisce Albi Federali e adotta il relativo documento deliberativo di iscrizione agli stessi;
- y) delibera la concessione dell'amnistia e dell'indulto, secondo le disposizioni specifiche del Regolamento di Giustizia Federale;
- z) nomina, su proposta del Presidente, i Componenti degli Organi di Giustizia Federale (Tribunale Federale e Corte Federale di Appello) tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia (se istituita) o, in assenza, dalla Commissione di Garanzia di cui all'art. 17 dello Statuto del CIP;
- z1) Nomina i componenti della Commissione Federale di Garanzia, se costituita;
- z2) nomina, su proposta del Presidente, il Giudice Sportivo Nazionale ed i componenti della Corte Sportiva di Appello (se attivata), i componenti degli Organi di Giustizia e della Procura Federale tra i soggetti ritenuti idonei dalla Commissione Federale di Garanzia (se istituita) o, in assenza, dalla Commissione di Garanzia di cui all'art. 17 dello Statuto del CIP.

4. Il Consiglio Federale delibera, infine, su quant'altro non previsto nel presente articolo, purché siano sempre rispettati i principi generali ispiratori dello Statuto e delle disposizioni delle altre norme a carattere regolamentare.

ART. 28 DECADENZA DEL CONSIGLIO FEDERALE

1. Il Consiglio Federale decade per:

- a) dimissioni non contemporanee della metà più uno dei Consiglieri Federali, quando non sia possibile procedere all'integrazione del Consiglio come specificato nel successivo art. 29. In tale ipotesi si avrà la decadenza immediata del Consiglio ma non del Presidente, cui spetterà l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'Assemblea Nazionale Straordinaria da convocarsi entro 60 (sessanta) giorni dall'evento e da tenersi nei successivi 30 (trenta) giorni per l'elezione dei consiglieri mancanti;
- b) dimissioni contemporanee, in quanto presentate in un arco temporale inferiore a 7 (sette) giorni, della metà più uno dei Consiglieri Federali: il Presidente decaduto curerà l'ordinaria amministrazione fino allo svolgimento dell'Assemblea Straordinaria da tenersi nei termini previsti sub a);
- c) dimissioni del Presidente;
- d) impedimento definitivo del Presidente. In tal caso il Vice Presidente resta in prorogatio e la competenza è limitata al solo compimento degli atti conservativi o indifferibili o di ordinaria amministrazione;
- e) mancata approvazione del bilancio consuntivo approvato dal Consiglio Federale da parte del CIP, o in caso di parere negativo al predetto atto da parte del Collegio dei Revisori dei Conti della Federazione.

2. La decadenza del Consiglio Federale non comporta la decadenza del Collegio dei Revisori dei Conti e degli Organi di Giustizia.

3. Le dimissioni che originano la decadenza degli Organi Federali sono irrevocabili.

4. Ad esclusione degli Organi di Giustizia, ove, a causa dello scioglimento anticipato degli Organi Federali, per impedimento definitivo del Presidente, o della scadenza dell'eventuale gestione commissariale, l'Assemblea Elettiva si sia regolarmente svolta nei sei mesi precedenti la celebrazione dei Giochi Deaflympics estivi, gli eletti conservano il mandato fino allo svolgimento dell'Assemblea Ordinaria Elettiva al termine del successivo quadriennio ICSD.

ART. 29 INTEGRAZIONI DEL CONSIGLIO FEDERALE

1. In caso di vacanza di membri del Consiglio Federale in numero tale da non dar luogo a decadenza dell'Organo, si procede all'integrazione dell'Organo stesso chiamando a farne parte i primi dei non eletti, purché abbiano riportato almeno la metà dei voti dell'ultimo degli eletti, nel pieno rispetto, laddove possibile, di quanto previsto dall'art. 25 del presente Statuto in materia di rappresentanza di genere. Nell'ipotesi in cui non sia possibile l'integrazione dell'Organo e sia compromessa la sua regolare funzionalità, ovvero in ipotesi di integrazione dei rappresentanti tecnici o atleti, sarà convocata un'Assemblea Straordinaria nel termine di 60 (sessanta) giorni, da effettuarsi entro i successivi 30 (trenta) per le necessarie integrazioni.

2. Ove tuttavia non sia compromessa la funzionalità dell'Organo, e fatte salve le ipotesi di cui al precedente comma 1, l'elezione dei Consiglieri mancanti potrà effettuarsi in occasione della prima assemblea utile che verrà tenuta dopo l'evento che ha causato la vacanza medesima entro e non oltre 1 (un) anno.

ART. 30 IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo amministrativo e contabile della FSSI ed è composto dal Presidente, eletto dall'Assemblea, e da due componenti effettivi e due supplenti nominati dal CIP.

2. Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica 4 (quattro) anni in coincidenza con il quadriennio ICSD estivo e non decade in caso di decadenza del Consiglio Federale.

3. Il Collegio dei Revisori dei Conti può assistere a tutte le riunioni del Consiglio Federale della Federazione.

4. I Componenti del Collegio dei Revisori dei conti, elettivi e di nomina, devono essere iscritti all'albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili o al Registro dei Revisori Legali e possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati alla Federazione.

5. Il Collegio deve riunirsi su convocazione del Presidente e redigere un processo verbale che viene trascritto in apposito registro e sottoscritto dagli intervenuti.

6. Le deliberazioni del Collegio devono essere prese a maggioranza assoluta. Il membro dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

ART. 31 COMPITI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita le proprie funzioni di verifica e controllo secondo le norme che disciplinano l'esercizio dell'attività dei Collegi Sindacali.

2. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di:

- a) controllare la gestione amministrativa di tutti gli Organi della Federazione;
- b) accertare la regolare tenuta della contabilità della FSSI;
- c) verificare, almeno ogni 3 (tre) mesi, l'esatta corrispondenza tra le scritture contabili, la consistenza di cassa, l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà;
- d) redigere una relazione al Bilancio Preventivo ed al Bilancio Consuntivo, nonché alle proposte di variazioni del bilancio stesso;
- e) vigilare sull'osservanza delle norme di legge e statutarie.

3. I Revisori dei Conti effettivi possono anche, per delega del Presidente del Collegio, compiere ispezioni e procedere ad accertamenti presso tutti gli Organi e presso le strutture periferiche della FSSI, previa comunicazione al Presidente Federale. Le risultanze delle singole ispezioni, comportanti rilievi a carico della Federazione, devono essere immediatamente rese note al Presidente del Collegio, che ha l'obbligo di segnalarle al Presidente Federale per l'eventuale assunzione dei provvedimenti di competenza.

ART. 32 CESSAZIONE DALLA CARICA E SOSTITUZIONI

1. In caso di cessazione dalla carica del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, si provvede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti.

2. In caso d'impossibilità a procedere alle sostituzioni del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti si provvederà alla celebrazione di un'Assemblea Straordinaria entro 90 (novanta) giorni.

3. Qualora, invece, prima della scadenza dei 90 (novanta) giorni previsti per la convocazione e la celebrazione dell'Assemblea Straordinaria dovesse essere tenuta l'Assemblea Ordinaria, l'elezione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dovrà avvenire in coincidenza della data di effettuazione di quest'ultima Assemblea.

ART. 33 IL SEGRETARIO GENERALE

1. Il Segretario Generale è nominato dal Presidente Federale, sentito il Consiglio Federale e previa consultazione con il CIP.

2. Il Segretario Generale provvede alla gestione amministrativa della Federazione e ne è direttamente responsabile. Ha il compito di dare attuazione ai deliberati degli Organi Centrali della Federazione e, oltre alle funzioni già previste dal presente Statuto:

- a) esercita le funzioni che derivano dalle norme che disciplinano il suo rapporto di impiego, nonché quanto ad esso assegnato dal regolamento di amministrazione e contabilità;
- b) prende parte, nella qualifica, alle riunioni delle Assemblee Federali, del Consiglio Federale e ne cura la redazione dei verbali;
- c) ha, altresì, facoltà di assistere a tutte le riunioni degli Organi Federali, eletti e nominati dalla FSSI;
- d) coordina e dirige la Segreteria Generale, nonché l'ufficio amministrativo nella predisposizione del bilancio consuntivo e di previsione della FSSI;
- e) sovrintende agli uffici federali e ne dirige il personale;
- f) imposta, coordina e controlla tutte le attività federali in base agli indirizzi generali del Consiglio Federale;
- g) stabilisce i programmi di lavoro necessari a dare attuazione alle delibere del Consiglio Federale e ne segue gli sviluppi, con il necessario coordinamento.

ART. 34 I COMITATI REGIONALI

1. In ogni regione nella quale abbiano sede più di 10 affiliati aventi diritto a voto, il Consiglio Federale può disporre la costituzione di un Comitato Regionale, retto da un Consiglio composto da 1 (un) Presidente e 4 (quattro) membri di cui almeno un Atleta ed un Tecnico. Nelle regioni Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta, gli Organi Territoriali delle province di Trento, Bolzano e Aosta hanno funzioni analoghe a quelle attribuite, nelle altre regioni, agli Organi Territoriali di livello regionale.
2. Nella prima seduta del Consiglio, i consiglieri eleggono, nel loro seno, un Vice Presidente e nominano un Segretario, anche non appartenente al Consiglio.
3. Il Consiglio dura in carica 4 (quattro) anni e decade, comunque, alla scadenza del quadriennio ICSD estivo. I componenti del Consiglio Regionale possono svolgere più mandati e vengono eletti a maggioranza dei voti esprimibili dai presenti accreditati. In caso di parità di voti tra due o più candidati si procederà a ballottaggio tra gli stessi.
4. Nella delibera di istituzione del Comitato, il Consiglio Federale indice la relativa Assemblea, delegando il Presidente per la nomina della Commissione Verifica Poteri.
5. L'Assemblea è poi convocata dal Presidente della FSSI a mezzo lettera raccomandata spedita almeno 15 (quindici) giorni prima della data stabilita, contenente l'O.d.g. e le relative procedure elettive. È equiparato alla lettera raccomandata l'inoltro per via telematica della convocazione, con accertamento telematico di avvenuta ricezione.
6. La composizione della Commissione Verifica dei Poteri e dell'Ufficio di Presidenza delle Assemblee Regionali, nonché le modalità di svolgimento delle Assemblee stesse saranno stabilite dal Regolamento Organico.

ART. 35 L'ASSEMBLEA REGIONALE

1. L'Assemblea Regionale è costituita dai Presidenti degli affiliati, con sede nel territorio della regione, aventi diritto a voto o da loro delegati, purché componenti del Consiglio Direttivo, regolarmente tesserati alla FSSI.
2. Alle Assemblee Regionali partecipano altresì, con diritto di voto, i tecnici e gli atleti designati nell'ambito di ciascuna società affiliata.
3. Il Delegato Societario dei Tecnici, il Delegato Societario degli Atleti ed il Presidente Societario o suo delegato, dovranno essere persone distinte.
4. I Presidenti degli affiliati, o loro delegati, eleggono il Presidente Regionale e i Componenti del Consiglio Regionale.
5. I Delegati Societari dei Tecnici eleggono il Presidente Regionale ed un Consigliere Regionale in loro rappresentanza. I Delegati Societari degli Atleti eleggono il Presidente Regionale ed un Consigliere Regionale in loro rappresentanza.
6. L'Assemblea Regionale elettiva deve essere indetta prima dell'Assemblea Nazionale e convocata per il rinnovo quadriennale delle cariche all'uopo previste entro trenta giorni prima del suo svolgimento. Essa è l'Organo sovrano del Comitato Regionale ed è convocata, previa nomina della commissione verifica poteri, dal Presidente Regionale o da chi ne fa le veci a mezzo lettera raccomandata spedita almeno 30 (trenta) giorni prima della data stabilita, contenente l'ordine del giorno. È equiparato alla raccomandata l'inoltro della convocazione per via telematica con accertamento telematico di avvenuta lettura.
7. L'Assemblea Regionale in sessione straordinaria, oltre che dal Presidente Regionale che ha facoltà di convocarla ogni qualvolta lo ritenga opportuno, deve essere indetta anche a seguito di:
 - a) deliberazione del Consiglio Federale e relativa convocazione da parte del Presidente Federale;
 - b) motivata richiesta presentata da almeno un terzo degli affiliati aventi diritto a voto, appartenenti al Comitato Regionale;
 - c) richiesta della metà più uno dei componenti il Consiglio Regionale del Comitato.

Clara Sgozzo
Guido Lencioni



8. L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza, diretta o per delega, della metà degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei partecipanti presenti aventi diritto di voto.

Nelle sole Assemblee Elettive, anche in seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno il 35% del totale degli aventi diritto al voto, fatto salvo quanto previsto all'art. 37 dello Statuto.

9. Hanno diritto di voto i rappresentanti degli affiliati che abbiano maturato una anzianità di affiliazione di almeno 12 (dodici) mesi precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea, a condizione che nel suddetto periodo abbiano svolto, con carattere continuativo, effettiva attività territoriale e/o nazionale: intendendosi per tale la partecipazione a campionati, meeting, gare individuali e/o a squadre delle discipline sportive riconosciute e praticate in seno alla FSSI iscritte nei calendari ufficiali della Federazione nella stagione sportiva compresa nei 12 (dodici) mesi precedenti la data di indizione delle Assemblee, senza avervi rinunciato prima del termine o esserne esclusi. Il voto verrà attribuito a condizione che le gare e i campionati, ai quali gli stessi vanno riferiti, abbiano avuto regolare svolgimento.

10. I voti spettanti ad ogni affiliato per le elezioni delle cariche regionali saranno determinati applicando quanto previsto dall'articolo 19 del presente statuto.

11. Ad ogni rappresentante degli affiliati aventi diritto a voto possono essere conferite deleghe rilasciate da altri affiliati in numero di: 1 delega, oltre le 10 associazioni e società votanti; 2, oltre le 30 associazioni e società votanti; 3, oltre le 100 associazioni e società votanti; 4, oltre 200 associazioni e società votanti; 5, oltre 400 associazioni e società votanti.

12. È preclusa, comunque, la presenza in Assemblea a chiunque risulti colpito da provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, comminati dagli organi di giustizia ed agli affiliati non in regola con il pagamento delle quote di affiliazione, riaffiliazione e tesseramento.

13. Il Presidente della FSSI, i componenti del Consiglio Federale, i membri del Collegio dei Revisori dei Conti, nonché i componenti gli Organi Giustizia Federale, nonché i Presidenti, i Consiglieri Regionali ed i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare affiliati né direttamente né per delega.

14. Per le modalità di redazione della delega ed i relativi contenuti si applica la disciplina di cui all'art. 19 comma 8.

15. All'esito delle votazioni, in caso di parità di voti riportati fra 2 (due) o più candidati si procederà mediante ballottaggio. Il ballottaggio dovrà essere effettuato anche fra tutti i *votati ex aequo* che abbiano riportato un numero di voti almeno pari alla metà dell'ultimo degli eletti.

ART. 36 ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA REGIONALE

1. L'Assemblea Regionale Ordinaria:

a) elegge, se elettiva, con votazioni separate e successive, il Presidente e gli altri componenti il Consiglio Regionale del Comitato;

b) delibera, nei limiti delle norme della FSSI, sugli argomenti posti all'O.d.g.;

2. L'Assemblea Regionale Straordinaria, oltre a deliberare sui vari argomenti posti all'O.d.g., provvede:

a) in caso di decadenza anticipata del Presidente e del Consiglio Regionale, a ricostituire le strutture,

b) ad eleggere singoli membri del Consiglio in sostituzione di quelli venuti a mancare per qualsiasi motivo, nelle modalità, per quanto compatibili, previste per i componenti del Consiglio Federale. Ciò quando non sia possibile integrare l'Organo attingendo dalla lista dei non eletti che abbiano riportato, nel corso dell'ultima Assemblea Regionale Elettiva, un numero di voti almeno pari alla metà dell'ultimo degli eletti. In tali casi, infatti, al Consigliere cessato per qualunque ragione subentrerà il primo dei non eletti e via di seguito, secondo l'ordine delle preferenze utili riportate.

ART. 37 IL PRESIDENTE REGIONALE

1. Il Presidente del Comitato Regionale è eletto dall'Assemblea Regionale regolarmente costituita; rappresenta la FSSI nel territorio di competenza e amministra, unitamente al Consiglio Regionale, i contributi erogati dal Consiglio Federale per le spese di funzionamento del Comitato medesimo e per l'attività sportiva istituzionale, nonché fondi e contributi di altra provenienza, secondo i principi e le direttive degli organi centrali. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Regionale e, nei termini e casi stabiliti, convoca l'Assemblea Regionale.

2. Ai sensi dell'art. 14 comma 2 del d.lgs. 43/2017, il Presidente Regionale dura in carica 4 (quattro) anni, coincidenti con il quadriennio ICSD Deaflympics Estive ed è rieleggibile. Il Presidente Regionale, in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, è eletto a condizione che consegua alla prima votazione un numero di voti pari almeno ai due terzi del totale dei voti validamente espressi e, in caso di mancata elezione, non è candidabili alle votazioni successive per lo stesso mandato.

Nel caso di pluricandidature non si procede al ballottaggio tra gli altri candidati e si indice una nuova assemblea elettiva anche per i membri degli organi direttivi. In tal caso il Presidente Regionale e l'organo direttivo uscente rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione e per la convocazione immediata della nuova assemblea elettiva.

Si considera compiuto e rileva ai fini del computo il mandato che ha avuto durata pari o superiore a due anni e un giorno nonché il mandato di durata inferiore in caso di cessazione a causa di dimissioni volontarie o commissariamento. Il mandato di durata inferiore a due anni e un giorno, cessato a causa di dimissioni volontarie o commissariamento, non interrompe la consecutività dei mandati del presidente che ha svolto il mandato precedente. In ogni caso il commissariamento non interrompe la consecutività dei mandati.

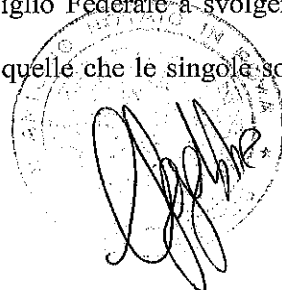
3. Il Presidente Regionale, in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, è eletto alle condizioni stabilite dall'art. 14 comma 2 del d.lgs. 43/2017 e successive modifiche e integrazioni. In tali ipotesi, sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno (50%+1) degli aventi diritto al voto.

4. Il Consiglio Federale può disporre, per i motivi riportati al punto p) dell'art. 27 del presente Statuto, il commissariamento dei Comitati Regionali. In tal caso provvede alla nomina di un Commissario Straordinario che, entro 60 (sessanta) giorni, dovrà provvedere a convocare l'Assemblea Straordinaria, da celebrarsi nei successivi 30 (trenta) giorni, salvo proroga nel limite massimo di ulteriori 90 (novanta) giorni, per la ricostituzione delle Strutture.

ART. 38 IL CONSIGLIO REGIONALE

1. Il Consiglio Regionale è eletto dall'Assemblea Regionale Ordinaria per la durata del quadriennio ICSD estivo e assolve i seguenti compiti:

- a) promuove, propaganda e disciplina l'attività federale nella regione di competenza, secondo le direttive generali del Consiglio Federale;
- b) trasmette al Consiglio Federale, per il prescritto controllo di legittimità, le delibere dell'Assemblea Regionale;
- c) attua un controllo di legittimità sulle delibere delle Assemblee Provinciali ove costituite;
- d) propone annualmente il piano di spesa occorrente per la realizzazione dei propri compiti istituzionali e lo sottopone al Consiglio Federale per la necessaria autorizzazione e per la conseguente erogazione del contributo di funzionamento;
- e) trasmette al Consiglio Federale le richieste di contributi straordinari provenienti dai Comitati Provinciali di riferimento, corredate del relativo parere di competenza;
- f) può erogare contributi in favore dei Delegati Provinciali di riferimento, dietro richiesta motivata degli stessi;
- g) vigila, nei limiti della propria competenza territoriale, sull'osservanza dello Statuto e delle altre normative della FSSI;
- h) riceve, le domande di affiliazione di nuove società, le istruisce e le inoltra, con il proprio parere, alla Segreteria Federale per sottoporle agli Organi Centrali deputati al debito riconoscimento ai fini sportivi;
- i) cura affinché gli affiliati, nell'ambito della regione, siano in regola con i loro obblighi verso la Federazione;
- j) collabora, nell'ambito del proprio territorio, con chiunque sia designato dal Consiglio Federale a svolgere un qualsiasi incarico nella regione;
- k) organizza gare a carattere promozionale e agonistico, ovvero approva e vigila su quelle che le singole società richiedono di poter disputare tra loro, a carattere amichevole – dimostrativo;
- l) propone al Consiglio Federale, se richiesto, la nomina dei delegati provinciali;



m) nomina lo staff tecnico regionale;

n) provvede ad incrementare le risorse economiche del Comitato, attraverso finanziamenti pubblici e privati ricevuti secondo criteri e limiti stabiliti dal Consiglio Federale.

ART. 39 IL DELEGATO REGIONALE

1. Nelle regioni ove non siano stati istituiti i Comitati Regionali, il Consiglio Federale, per assicurare la promozione e lo svolgimento delle attività federali sul territorio, nomina un Delegato Regionale.
2. L'incarico è quadriennale, salvo delibera di revoca da parte del Consiglio Federale, adottabile in qualunque momento. L'incarico decade comunque, alla scadenza del quadriennio ICSD estivo.
3. La decadenza del Consiglio Federale comporta anche quella dei Delegati Regionali.
4. Il Delegato Regionale può ricevere fondi dalla FSSI per la gestione dell'attività territoriale in relazione alla specifica programmazione annuale di carattere tecnico-organizzativo.
5. Il Delegato Regionale alla fine di ciascun anno deve presentare al Consiglio Federale una dettagliata relazione sulle attività svolte.

ART. 40 IL DELEGATO PROVINCIALE

1. Il Consiglio Federale, ai fini di una migliore ripartizione delle competenze sul territorio, può nominare un Delegato Provinciale.
2. L'incarico è quadriennale, salvo delibera di revoca da parte del Consiglio Federale, adottabile in qualunque momento. L'incarico decade comunque, alla scadenza del quadriennio ICSD estivo.
3. La decadenza del Consiglio Federale comporta anche quella dei Delegati Provinciali.
4. Il Delegato Provinciale può ricevere fondi dalla FSSI, attraverso il Comitato Regionale di riferimento, per la gestione dell'attività territoriale in relazione ad una specifica programmazione annuale di carattere tecnico-organizzativo, predisposta e presentata al rispettivo organo regionale.
5. Il Delegato Provinciale alla fine di ciascun anno deve inviare alla struttura regionale competente, una dettagliata relazione sulle attività svolte per consentire al Consiglio Federale le opportune valutazioni in merito.

TITOLO IV

GIUSTIZIA FEDERALE

ART. 41 PRINCIPI INFORMATIVI DELLA GIUSTIZIA FEDERALE

1. Tutti i procedimenti di Giustizia Sportiva, secondo le modalità definite dal Codice di Giustizia Sportiva emanato dal Consiglio Nazionale del CIP e recepite dal Regolamento di Giustizia, deliberato dal Consiglio Federale ed approvato dalla Giunta Nazionale del CIP; assicurano l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti.
2. Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale.
3. La decisione del giudice è motivata e pubblica.
4. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell'atto.

5. Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva.

6. La Federazione, secondo le modalità disciplinate dal Regolamento di Giustizia, trasmette al CIP tutte le decisioni definitive assunte dagli Organi di Giustizia per l'inserimento nel Registro delle sanzioni disciplinari dell'Ordinamento Sportivo.

ART. 42 ORGANI DI GIUSTIZIA

1. Sono Organi di Giustizia presso la Federazione:

- a) il Giudice Sportivo Nazionale e la Corte Sportiva d'Appello;
- b) il Tribunale Federale e la Corte Federale d'Appello.

Il Giudice Sportivo Nazionale e la Corte Sportiva d'Appello sono Organi di Giustizia Sportiva, il Tribunale Federale e la Corte Federale d'Appello sono Organi di Giustizia Federale.

2. Gli Organi di Giustizia agiscono nel rispetto dei principi di piena indipendenza, autonomia e riservatezza. I componenti degli Organi di Giustizia e dell'Ufficio del Procuratore Federale, all'atto dell'accettazione dell'incarico, sottoscrivono una dichiarazione con cui attestano di non avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con la Federazione o con i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio Federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze. Nella medesima dichiarazione, ciascun componente attesta, altresì, l'assenza dell'incompatibilità di cui al successivo comma 4. Informazioni reticenti o non veritiere sono segnalate alla Commissione Federale di Garanzia o, se non costituita, alla Commissione di Garanzia di cui all'art. 17 dello Statuto del CIP, per l'adozione delle misure di competenza.

3. La Procura Federale agisce innanzi agli Organi di Giustizia per assicurare la piena osservanza delle norme dell'Ordinamento Sportivo.

4. La carica di Componente di Organo di Giustizia o dell'Ufficio del Procuratore Federale presso la Federazione è incompatibile con la carica di Componente di Organo di Giustizia presso il CIP o di Componente della Procura Generale dello Sport Paralimpico, nonché con la carica di Componente di Organi di Giustizia o di Procuratore presso più di altre due Federazioni Sportive Paralimpiche o Discipline Sportive Paralimpiche. Presso la Federazione, ferma la incompatibilità con la carica di Procuratore, la carica di Componente di Organo di Giustizia Sportiva non è incompatibile con la carica di Componente di Organo di Giustizia Federale.

5. Gli incarichi presso gli Organi di Giustizia possono essere svolti anche in deroga a quanto previsto dall'art. 7, comma 5, dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni e delle Discipline Sportive Paralimpiche.

6. La Procura Federale coopera con la Procura Generale dello Sport Paralimpico istituita presso il CIP al raggiungimento delle finalità di cui al precedente comma 3.

7. Gli Organi di Giustizia sono soggetti soltanto alle Leggi ed all'Ordinamento Sportivo, sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa e agli altri mezzi di comunicazione di massa in ordine a procedimenti in corso o a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi almeno dodici mesi dalla conclusione.

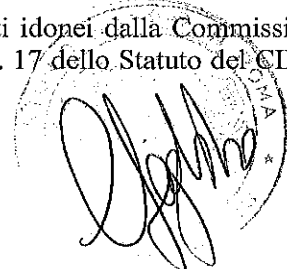
8. Le disposizioni che precedono si estendono, per quanto compatibili, all'Ufficio della Procura Federale.

9. Al fine di conseguire risparmi di gestione, la FSSI, d'intesa con due o più FSP-DSP, può costituire Organi di Giustizia e Procure Federali comuni. La FSSI può avvalersi del Tribunale Federale o della Corte Federale d'Appello anche per l'esercizio delle funzioni della Corte Sportiva d'Appello.

ART. 43 IL GIUDICE SPORTIVO

1. Il Consiglio Federale nomina, su proposta del Presidente, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia o, se non costituita, dalla Commissione di Garanzia di cui all'art. 17 dello Statuto del CIP, il Giudice Sportivo Nazionale.

Guido Zuccacchi
Antonio Gebeni



2. Il Giudice Sportivo Nazionale dura in carica 4 anni ed il suo mandato non può essere rinnovato per più di due volte.
3. È facoltà del Consiglio Federale determinare il numero dei Giudici Sportivi in ragione delle esigenze delle discipline praticate. In caso di nomina di più soggetti con la qualifica di Giudice Sportivo Nazionale, con il medesimo atto il Consiglio Federale stabilisce i criteri di assegnazione delle questioni e delle controversie.
4. Il Giudice Sportivo, pronuncia in prima istanza, senza udienza e con immediatezza, su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare e, in particolare, su quelle relative alla regolarità delle gare, alla omologazione dei relativi risultati, alla regolarità dei campi o impianti e delle relative attrezzature, alla regolarità dello status e della posizione di atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara, ai comportamenti di atleti, tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara e ad ogni altro fatto rilevante per l'Ordinamento Sportivo avvenuto in occasione della gara.
5. Il Giudice Sportivo è competente per i campionati e le competizioni di ambito nazionale e territoriale.
6. Avverso le decisioni del Giudice Sportivo è ammesso reclamo alla Corte Sportiva di Appello o all'Organo deputato all'esercizio delle funzioni della Corte Sportiva di Appello medesima.

ART. 44 LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO

1. I Componenti della Corte Sportiva d'Appello sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente Federale, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia o, se non costituita, dalla Commissione di Garanzia di cui all'art. 17 dello Statuto del CIP.
2. I Componenti della Corte Sportiva d'Appello durano in carica 4 anni ed il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.
3. È facoltà del Consiglio Federale determinare il numero dei Componenti della Corte Sportiva d'Appello, comunque non inferiore a 6 (sei) indicando, altresì, colui che svolge le funzioni di Presidente.
4. La Corte Sportiva di Appello giudica in seconda istanza sui ricorsi avverso le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale. È competente a decidere altresì sulle istanze di ricusazione del medesimo Giudice.
5. La Corte Sportiva d'Appello è attivata con delibera del Consiglio Federale. In assenza di attivazione, le funzioni di Corte Sportiva di Appello possono essere stabilmente esercitate dal Tribunale Federale.
6. Se attivata, la Corte Sportiva di Appello è competente unicamente in ordine ai procedimenti non ancora incardinati dinanzi al Giudice di prima istanza al momento della delibera di attivazione.

ART. 45 IL TRIBUNALE FEDERALE E LA CORTE FEDERALE DI APPELLO

1. I Componenti del Tribunale Federale e della Corte Federale d'Appello sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente Federale, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia o, se non costituita, dalla Commissione di Garanzia di cui all'art. 17 dello Statuto del CIP.
2. I Componenti del Tribunale Federale e della Corte Federale d'Appello durano in carica 4 anni ed il loro mandato non può essere rinnovato per più di 2 (due) volte.
3. È facoltà del Consiglio Federale determinare il numero dei Componenti del Tribunale Federale e della Corte Federale d'Appello, comunque non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 5 (cinque), indicando, altresì, colui che svolge le funzioni di Presidente.
4. Il Tribunale Federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l'Ordinamento Sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi ai Giudici Sportivi Nazionali.
5. La Corte Federale di Appello giudica in secondo grado sui ricorsi proposti contro le decisioni del Tribunale Federale, ed è competente in ordine alle istanze di ricusazione dei componenti del Tribunale Federale.

ART. 46 LA PROCURA FEDERALE

1. Presso la FSSI è costituito l'Ufficio del Procuratore Federale per promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle Norme Federali. Il Procuratore Federale esercita le proprie funzioni davanti agli Organi di Giustizia della rispettiva Federazione tranne quelli la cui repressione è riservata all'Ufficio della Procura Antidoping.
2. L'Ufficio del Procuratore si compone del Procuratore Federale.
3. Il Procuratore Federale è nominato dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente Federale, ed è scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia o, se non costituita, dalla Commissione di Garanzia di cui all'art. 17 dello Statuto del CIP.
4. Il Procuratore Federale dura in carica per un mandato di quattro anni. Il mandato di Procuratore Federale non può essere rinnovato più di 2 (due) volte.
5. Possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Procuratore Federale coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'Ordinamento Sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate dall'art. 26, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva CIP, o in quella degli alti ufficiali delle Forze dell'Ordine e dei dirigenti della Pubblica Amministrazione, anche a riposo.
6. Le funzioni del Procuratore Federale sono esercitate nelle indagini preliminari, nei procedimenti di primo grado e nei giudizi di impugnazione.
7. Il Procuratore Federale svolge le proprie attribuzioni in piena indipendenza ed in nessun caso assiste alle deliberazioni del Giudice presso il quale svolge le sue funzioni né può godere, dopo l'esercizio dell'azione, di poteri o facoltà non ragionevoli né equivalenti a quelli dei rappresentanti della difesa.

ART. 47 COMMISSIONE FEDERALE DI GARANZIA.

1. Con delibera del Consiglio Federale può essere attivata la Commissione Federale di Garanzia, con lo scopo di tutelare l'autonomia e l'indipendenza degli Organi di Giustizia e della Procura Federale presso la Federazione. se attivata, essa si compone di tre o cinque soggetti, uno dei quali con funzioni di Presidente, nominati dal Consiglio Federale con maggioranza qualificata, pari a due terzi degli aventi diritto al voto nei primi due scrutini e alla maggioranza assoluta a partire dal terzo scrutinio. I Componenti durano in carica 6 (sei) anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta. I Componenti sono scelti tra i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare, tra i professori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche, tra gli avvocati dello Stato e tra gli avvocati abilitati all'esercizio dinanzi le giurisdizioni superiori.
2. La Commissione, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio.
3. Su istanza del Consiglio Federale che dichiara la vacanza dalla carica, individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati componenti degli organi di giustizia, conformemente allo Statuto e al Codice di Giustizia del CIP.
4. Su istanza del Consiglio Federale che dichiara la vacanza dalla carica, individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati componenti dell'Ufficio di Procura Federale, conformemente allo Statuto e al Codice di Giustizia del CIP.
5. Adotta nei confronti dei Componenti degli Organi di Giustizia e dell'Ufficio della Procura Federale, oltre ai provvedimenti stabiliti dalle disposizioni federali, le sanzioni del richiamo e, eventualmente, della rimozione dall'incarico, nel caso di violazioni dei doveri di indipendenza e riservatezza, nel caso di omessa o falsa dichiarazione in cui attesti l'assenza di incompatibilità di cui ai commi 3 e 5 dell'art. 3 del Codice di Giustizia del CIP, nel caso di negligenza nell'espletamento delle funzioni, ovvero nel caso in cui altre gravi ragioni lo rendano comunque indispensabile; in tale ultima ipotesi, la rimozione può anche non essere preceduta dal richiamo.
6. Formula pareri e proposte al Consiglio Federale in materia di organizzazione e funzionamento della Giustizia Sportiva.
7. In assenza della Commissione Federale di Garanzia, le relative funzioni sono svolte dalla Commissione di Garanzia di cui all'art. 17 dello Statuto del CIP.



ART. 48 AMNISTIA

1. L'amnistia è un provvedimento generale che estingue l'infrazione e se vi è stata condanna ne fa cessare l'esecuzione. Con l'amnistia cessano anche le sanzioni accessorie.
2. Competente alla concessione dell'amnistia è il Consiglio Federale.
3. Nel concorso di più infrazioni si applica alle singole infrazioni rispetto alle quali è stata concessa.
4. L'estinzione dell'infrazione per effetto dell'amnistia è limitata a quelle commesse a tutto il giorno precedente la data del provvedimento, salvo che questo non stabilisca una data diversa.
5. L'amnistia può essere sottoposta a condizioni o ad obblighi e non si applica ai recidivi, salvo che il provvedimento non disponga diversamente.
6. Non è applicabile nei confronti delle sanzioni per violazione delle norme sportive antidoping.

ART. 49 INDULTO

1. L'indulto è un provvedimento generale che condona, in tutto o in parte, la sanzione comminata o la commuta in altra più lieve. Non estingue le sanzioni accessorie, salvo che il provvedimento non disponga diversamente.
2. Competente alla concessione dell'indulto è il Consiglio Federale.
3. Nel concorso di più infrazioni si applica una sola volta, dopo aver cumulato le sanzioni.
4. La sua efficacia è limitata alle infrazioni commesse a tutto il giorno precedente la data del provvedimento, salvo che questi non stabilisca una diversa data.
5. L'indulto può essere sottoposto a condizioni o ad obblighi e non si applica ai recidivi, salvo che il provvedimento non disponga diversamente.
6. Non è applicabile nei confronti delle sanzioni per violazione delle norme sportive antidoping.

ART. 50 VINCOLO DI GIUSTIZIA

1. I provvedimenti adottati dagli Organi di Giustizia della FSSI hanno piena e definitiva efficacia nell'ambito dell'Ordinamento Sportivo, nei confronti di tutti gli affiliati, i tesserati, gli aderenti e gli altri soggetti dell'Ordinamento Federale.
2. Gli Affiliati, i Tesserati, gli aderenti e gli altri soggetti della Federazione accettano la Giustizia Sportiva e sono tenuti ad adire gli Organi di Giustizia della Federazione per la risoluzione di controversie, di qualsiasi natura, connesse all'attività espletata nell'ambito della Federazione, nei limiti consentiti dalla legge.
3. L'inosservanza della disposizione di cui al presente articolo comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.

ART. 51 NORMA DI RINVIO SULLA GIUSTIZIA SPORTIVA

1. Per tutto quanto non espressamente previsto sulla nomina dei Giudici Sportivi ed ai Giudici Federali, sulle competenze nonché sulla disciplina del procedimento sportivo, si rimanda al Codice di Giustizia Sportiva del CIP ed al regolamento di Giustizia Federale.
2. I provvedimenti definitivi di radiazione o di eventuale riabilitazione vengono comunicati alla Segreteria Generale del CIP, che li rende noti a tutte le Entità Sportive Paralimpiche, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy.

ART. 52 COLLEGIO ARBITRALE DELLA FSSI

1. Gli Affiliati, gli Associati e tutti i Tesserati della FSSI, con riguardo esclusivamente a controversie su rapporti meramente patrimoniali originate dalla loro attività sportiva od associativa, per quelle di cui all'art. 806 e ss. c.p.c. per quanto non espressamente previsto, e che non rientrino nella competenza degli Organi di Giustizia, possono devolvere la decisione ad un Collegio Arbitrale, secondo le modalità e con l'osservanza dei termini fissati nel Regolamento di Giustizia.
2. La composizione del Collegio Arbitrale e le modalità di nomina dei suoi componenti sono demandate al Regolamento Organico.
3. Gli Arbitri giudicano quali amichevoli compositori, secondo modalità previste nel Regolamento di Giustizia, ed il lodo è inappellabile, fatti salvi i casi di nullità, revocazione ed opposizione di terzo.
4. Il lodo deve essere emesso entro 60 (sessanta) giorni dall'insediamento del Collegio Arbitrale e per l'esecuzione deve essere depositato, entro 15 (quindici) giorni dalla sua sottoscrizione da parte degli Arbitri presso la Segreteria Generale della FSSI che ne dovrà dare, altresì, tempestiva comunicazione ufficiale alle parti.

ART. 53 COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

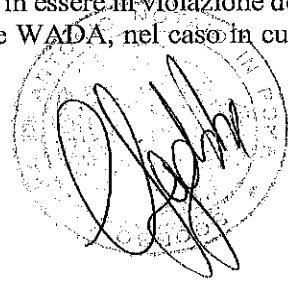
1. Avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'Ordinamento Federale ed emesse dai relativi Organi di Giustizia, ad esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a 90 (novanta) giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro, è proponibile ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport di cui all'art. 13 dello statuto del CIP.
2. Il ricorso è ammesso, esclusivamente, per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti.
3. Hanno facoltà di proporre ricorso le parti nei confronti delle quali è stata pronunciata la decisione, nonché la Procura Generale dello Sport istituita presso il CIP.

TITOLO V

CARICHE FEDERALI

ART. 54 REQUISITI DI ELEGGIBILITÀ

1. Tutti i candidati alle cariche federali centrali, devono, al momento della presentazione della candidatura, essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) maggiore età;
 - b) cittadinanza italiana;
 - c) piena capacità di agire;
 - d) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno, ovvero a pene che comportino la interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno;
 - e) non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte degli Organi di Giustizia della FSSI, del CIP, del CONI, delle altre FSP, delle DSP, delle FSNP, delle DSAP, degli EPP, degli EPSP o di Organismi Sportivi Internazionali riconosciuti. Inoltre è ineleggibile chiunque abbia subito una sanzione superiore a un anno di squalifica a seguito della commissione di un illecito doloso posto in essere in violazione delle Norme Sportive Antidoping o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping della WADA. È, comunque, ineleggibile chiunque abbia subito una sanzione anche inferiore ad un anno di squalifica a seguito della commissione di un illecito doloso posto in essere in violazione delle Norme Sportive Antidoping o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping delle WADA, nel caso in cui la sanzione sia inferiore ad un anno in conseguenza della riduzione per patteggiamento.



Guido Zaccaria

f) essere tesserati con la FSSI. Tale requisito non è richiesto per il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti nonché per i membri degli Organi di Giustizia Federale.

2. Coloro che intendano presentare la propria candidatura a "Presidente Federale" devono essere in possesso dei requisiti prescritti sub a),b),c),d),e), f). Devono inoltre essere preferibilmente sordi-ed in regola con il tesseramento federale al momento della presentazione della candidatura.

3. Coloro che intendano presentare la propria candidatura a "Consigliere Federale" devono essere in possesso dei requisiti prescritti sub a),b),c),d),e), f). Devono inoltre essere in regola con il tesseramento federale al momento della presentazione della candidatura.

4. I Tecnici che intendano presentare la propria candidatura a "Consigliere Federale in rappresentanza dei tecnici" devono essere in possesso dei requisiti prescritti sub a),b),c),d),e), f). Devono inoltre essere in possesso di specifica abilitazione federale all'attività di tecnico, essere in attività o essere stati in attività per almeno due anni nell'ultimo decennio ed essere in regola con il tesseramento federale al momento della presentazione della candidatura.

5. Gli Atleti che intendano presentare la propria candidatura a "Consigliere Federale in rappresentanza degli atleti", oltre ai requisiti prescritti sub a),b),c),d),e), f), devono inoltre essere in attività a livello nazionale o essere stati in attività a livello nazionale per almeno due anni nell'ultimo decennio ed essere in regola con il tesseramento federale al momento della presentazione della candidatura.

6. Sono ineleggibili tutti i tesserati che:

a) abbiano subito sanzioni di sospensione conseguenti all'utilizzo o alla somministrazione di sostanze vietate o di ricorso a metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nell'attività sportiva;

b) abbiano come fonte primaria o prevalente di reddito un'attività commerciale direttamente collegata alla gestione della Federazione;

c) abbiano in essere controversie giudiziarie contro la Federazione, il CIP o contro gli Organismi da questo riconosciuti.

7. La mancanza anche di uno solo dei requisiti di cui ai commi precedenti, iniziale o accertata dopo l'elezione, o il venir meno degli stessi anche nel corso del mandato, comporta l'immediata decadenza della carica.

ART. 55 CANDIDATURA ALLE CARICHE FEDERALI E TERMINI

1. Coloro che, in possesso dei requisiti previsti, intendono candidarsi alle cariche federali, devono proporre domanda scritta alla Segreteria Federale a mezzo lettera raccomandata A/R, via posta elettronica certificata (PEC) personale, previo accertamento da parte dell'interessato dell'avvenuta ricezione o consegnata a mano nei termini di cui al comma successivo.

2. A pena di inammissibilità la domanda deve indicare la categoria alla quale si intende candidarsi: Presidente, Consigliere Federale, Consigliere Federale Tecnico, Consigliere Federale Atleta, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Nell'ambito della stessa Assemblea non è ammessa la candidatura, da parte del medesimo soggetto, a più di una Carica Federale. Alla domanda deve essere allegata autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dal presente Statuto e deve essere presentata, a mezzo lettera raccomandata A/R, o a mezzo posta elettronica certificata (PEC) personale o con consegna a mani, a pena di decadenza, entro e non oltre il termine di 20 (venti) giorni antecedenti la data di celebrazione della competente Assemblea.

3. Dopo la scadenza del termine di presentazione si può comunicare soltanto la rinuncia alla candidatura.

4. Le candidature sono pubblicate sul sito internet istituzionale della Federazione con link diretto dalla home page almeno 15 (quindici) giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea Elettiva. È ammessa impugnazione da parte di coloro che siano stati esclusi e da parte della Procura Federale.

A pena di inammissibilità l'impugnazione è proposta entro 7 (sette) giorni dalla pubblicazione sul sito internet istituzionale della Federazione, secondo le modalità indicate nell'atto di convocazione dell'Assemblea.

5. Le candidature per le cariche periferiche regionali devono essere presentate almeno 15 (quindici) giorni prima della data stabilita per l'effettuazione dell'Assemblea, secondo le modalità previste ai commi 1 e 2.

ART. 56 INCOMPATIBILITÀ

1. La carica di Componente gli Organi Centrali della FSSI è incompatibile con qualsiasi altra carica federale elettiva centrale e territoriale della FSSI. Inoltre le cariche di Presidente Federale e di Consigliere a livello nazionale della FSSI sono incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva che comporti incarichi nazionali in organismi riconosciuti dal CIP.
2. La carica di Presidente Federale, di Presidente/Delegato Regionale e Presidente/Delegato Provinciale sono incompatibili con qualsiasi altra carica della FSSI, elettiva o di nomina, nonché con tutte le cariche elettive societarie.
3. La carica di Componente del Collegio dei Revisori dei Conti e di Membro degli Organi di Giustizia Federali è incompatibile con tutte le altre cariche della FSSI, elettive e di nomina, nonché con ogni altra carica societaria.
4. La qualifica di Ufficiale di Gara è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale e federale, elettiva o di nomina.
5. La qualifica di Tecnico Federale è incompatibile con lo status di Atleta, nella medesima disciplina, e con la qualifica di Ufficiale di Gara. La qualifica di Medico Federale è incompatibile con lo status di Atleta.
6. Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo in una delle situazioni d'incompatibilità, è tenuto ad optare per l'una o per l'altra delle cariche entro 5 (cinque) giorni dal verificarsi della situazione stessa. In caso di mancata opzione si avrà l'immediata e automatica decadenza dalla carica assunta posteriormente.
7. Sono, altresì, considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi in situazione di permanente conflitto di interessi, per ragioni economiche, con l'organo nel quale sono stati eletti o nominati. Qualora il conflitto di interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri.

TITOLO VI

STATO PATRIMONIALE ED ESERCIZIO FINANZIARIO

ART. 57 PATRIMONIO

1. Il Patrimonio della FSSI è costituito da:
 - a) dal complesso dei beni mobili e immobili da essa posseduti sotto qualsiasi titolo;
 - b) donazioni, lasciti, ecc. previa deliberazione di accettazione del Consiglio Federale.
2. Tutti i beni della FSSI devono risultare da un libro inventario aggiornato all'inizio di ogni anno, tenuto dalla Segreteria Federale e debitamente vistato dal Collegio dei Revisori dei Conti.
3. Di esso fanno parte, oltre al patrimonio esistente, ogni suo futuro incremento, nonché tutte le somme che pervengano alla FSSI senza specifica destinazione.
4. È fatto divieto espresso di distribuire anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
5. L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.
6. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe a quelle della FSSI, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 58 ESERCIZIO FINANZIARIO – ENTRATE - USCITE

1. L'Esercizio Finanziario ha la durata di 1 (un) anno e coincide con l'anno solare.
2. La gestione della FSSI spetta al Consiglio Federale ed è disciplinata da apposito Regolamento Amministrativo-Contabile.

3. Le entrate della FSSI sono costituite:

- a) dalle quote di affiliazione, riaffiliazione, tesseramento e da qualunque altra tassa;
- b) dalle quote versate per la partecipazione alle gare;
- c) dalle multe comminate;
- d) dai contributi erogati dal CIP;
- e) da contributi pubblici e privati da chiunque ed a qualsiasi titolo erogati;
- f) dai proventi delle manifestazioni sportive;
- g) dalla gestione dei servizi;
- h) dalle donazioni, erogate a qualunque titolo, da privati, da Enti o Società, ed accettate con delibera del Consiglio Federale;
- i) dai proventi derivanti da tutte le altre attività istituzionali, comprese le sponsorizzazioni.

4. Essendo escluso ogni fine di lucro tutte le entrate e tutti gli avanzi di gestione di esercizio sono reinvestiti nell'attività federale statutariamente prevista non potendosi procedere in alcun modo a forme di divisione o distribuzione, anche in maniera indiretta, fra od in favore di affiliati o tesserati o soggetti comunque appartenenti alla Federazione.

5. Tutte le entrate della FSSI, così come tutte le uscite, devono essere inserite in un unico bilancio, che deve essere redatto per ogni esercizio finanziario con chiarezza e precisione, e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della FSSI.

6. Il Bilancio di Previsione, le eventuali Variazioni e il Bilancio di Esercizio sono approvati dal Consiglio Federale e successivamente dalla Giunta Nazionale del CIP, entro i termini all'uopo stabiliti, ed entro 15 (quindici) giorni da tale ultima approvazione, unitamente alle relazioni, devono essere pubblicati sul sito internet istituzionale della Federazione, in apposita sezione prontamente rintracciabile. In tale sezione sono altresì pubblicati il bilancio di previsione dell'esercizio corrente e i bilanci di esercizio dell'ultimo triennio. Ove la Federazione costituisca delle società strumentali allo svolgimento dei propri compiti, il loro bilancio deve essere allegato al Bilancio Federale anche ai fini dell'approvazione di quest'ultimo da parte della Giunta Nazionale del CIP, e deve essere pubblicato sul sito internet federale in apposita sezione prontamente rintracciabile.

7. È obbligatoria la revisione dei bilanci della Federazione e di quelli delle società da queste partecipate ad opera di una primaria società di revisione a partire dall'esercizio 2016.

TITOLO VII

NORME DI ATTUAZIONE E SUSSIDIARIE

ART. 59 REGOLAMENTI

1. Le norme d'attuazione del presente Statuto e quelle occorrenti per l'esplicazione dell'attività tecnico-sportiva sono stabilite dai Regolamenti Federali.

2. I Regolamenti e le eventuali modifiche sono deliberati dal Consiglio Federale e, ove previsto, sottoposti all'approvazione da parte della Giunta Nazionale del CIP.

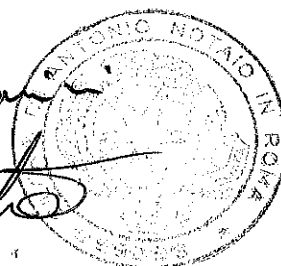
ART. 60 ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

1. Il presente Statuto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte della Giunta Nazionale del CIP.

ART. 61 DISPOSIZIONI FINALE

1. Per quanto non contemplato nel medesimo Statuto, si rinvia, anche ai fini dell'interpretazione, alle norme del Codice Civile ed alle sue disposizioni di attuazione, alle norme ed alle direttive del CIP, alle leggi che regolano la disciplina sportiva, tra cui i decreti legislativi 36 e 39 del 2021, il decreto legislativo 43/2017 e loro successive modifiche o integrazioni.

Guido Zuccherio
Federico Gehan
Angelo Basso



[illegible]